

TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1869

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO CAIROLI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Lettura di due progetti di legge del deputato Bove per commutazione delle disposizioni per monacaggio in maritaggio, e per modificazioni ad alcuni articoli del Codice di procedura civile — Lettura di una proposta del deputato Leardi per la nomina di una Commissione finanziaria e per modificazioni al regolamento. = Annullamento dell'elezione del professore Bucchia, e approvazione di quella dell'avvocato Griffini a Crema, dopo diverse considerazioni della Giunta. = Relazione di petizioni — Continua la discussione su quella del direttore dell'ufficio tecnico del Genio civile provinciale di Salerno — Nuove considerazioni, e proposta sospensiva del ministro per i lavori pubblici — Osservazioni dei deputati Abignente, Avitabile e Mazziotti — Proposizioni dei deputati Pissavini e Abignente — Avvertenze del deputato Valerio — La proposta sospensiva, accettata dal relatore Di San Donato, è approvata. — Petizione di molte congregazioni di carità per l'esenzione dalle tasse di successione e di ricchezza mobile, riferita dal deputato Melchiorre — Osservazioni e proposte dei deputati Guerzoni, Bruno, Corte, Salvagnoli e Michellini — Si passa all'ordine del giorno. = Cenno del presidente sull'assenza del ministro per l'interno.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

LANCIA DI BROLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

FOSSA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,753. Vari agenti delle tasse nelle provincie venete sottopongono alla Camera la poco lusinghiera loro posizione attuale, raffrontano i servizi prestati ed i maggiori lucri percepiti, e dimostrano la necessità di venir più equamente rimeritati con provvedimenti appositi.

12,754. Pace Benigno, di Lanciano (Abruzzo Citra), esercente un mulino nel comune di Paglieta, ingiunto al pagamento di somme arretrate, nel dichiarare di essere impossibilitato a soddisfarle per non avere riscossa alcuna tassa, chiede di venirne esonerato.

ATTI DIVERSI.

BEMBO. Raccomando alla Camera l'urgenza della petizione n° 12,753.

Sono gli agenti delle tasse, quelli specialmente i quali passarono dall'amministrazione politica nell'amministrazione delle finanze, i quali domandano qualche provvedimento per migliorare la loro condizione.

Si tratta che essi esigono gran parte delle nostre imposte; quindi vale la pena che la Camera si occupi della loro domanda.

(È dichiarata d'urgenza.)

GHINOSI. Presento alla Camera la petizione di alcuni

mugnai e proprietari di mulini dei comuni di Revere Quingentole, Ostiglia ed altri comuni.

Essi domandano, e l'hanno già domandato con un'altra petizione fino dal febbraio scorso, che venga abolita la tassa del palatico, tassa che non esiste in altre provincie italiane.

Io ne domando l'urgenza, perchè si tratta di un atto di giustizia, e dell'applicazione del principio più elementare della giustizia distributiva.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Ghinosi, sedendo da poco in Parlamento, non può ancora conoscere tutte le consuetudini parlamentari. Io debbo fargli noto che è necessario che una petizione, prima che ne sia chiesta l'urgenza, sia consegnata alla Segreteria per la registrazione.

LETTURA DI PROPOSTE DI LEGGI.

PRESIDENTE. Il Comitato privato ha autorizzata la lettura di due progetti di legge stati presentati dal deputato Bove, l'uno per commutazione delle disposizioni per monacaggio in disposizioni per maritaggio; l'altro per modificazione ad alcuni articoli del Codice di procedura civile.

Se ne darà lettura.

GRAVINA, segretario. (Legge)

SIGNORI! — La storia di epoca non molto remota ne ammaestra che sovente non lo spirito di religione, sibbene il principio aristocratico, la smania della perpetuazione dei beni in famiglia per ingrassare con o-

diose ed immorali distinzioni in mezzo al proprio sangue esseri prediletti, e forse i meno meritevoli, su cui cumulavansi feudi, maggiorati, fedecommissi ed ogni altro elemento di vasta fortuna, eccitava (a ribadire sempre più l'inumano disegno) la classe de' cadetti e delle figliuole ad assumere lo stato monastico, cui allestavasi anche con promesse di largizioni.

Ora, cessato lo stato monastico, permesso il matrimonio carnale a chi lo professava e divenuto il monachismo impossibile per l'avvenire, è d'uopo dichiarare che tutte le disposizioni per atto tra vivi o di ultima volontà, fatte sotto condizione o modalità di monacaggio, vadano applicate al caso del maritaggio.

In ciò concorre il diritto privato, disponente che si ha per verificata la condizione quando si è certi che l'avvenimento non sarà più per seguire; concorre la giustizia e l'equità che non possono permettere che, scomparso il monacato, la disposizione si risolva in favore di quelle stesse persone al cui riflesso fu imposto alle vittime infelici il sacrificio di seppellirsi vive; concorre l'istinto di natura che invita piuttosto a riprodursi in una bella generazione, anzichè a condannarsi ad una sterilità sciagurata; concorre la costante giurisprudenza dettante che, in fatto di diritto ad emolumenti disposti nella guisa e condizione come sopra, vale l'argomento del matrimonio spirituale al carnale; e concorre da ultimo col diritto privato anche il pubblico e politico che d'accordo, abbominando ogni violenza materiale e morale e proteggendo la libertà piena ed assoluta nella scelta del proprio stato, altamente favorisce il matrimonio carnale, sorgente del gran bene della popolazione, d'onde la vita, la fortezza e la prosperità nazionale.

Al seguito delle esposte ragioni voglia la giustizia e l'alto senno della Camera accogliere il seguente disegno di legge:

Articolo unico. Tutte le disposizioni tra vivi o di ultima volontà per oggetto od a considerazione di monacaggio, sono commutate in altrettante disposizioni per maritaggio.

SIGNORI! — L'apparizione del Codice di procedura civile fece, sarebbe vano dissimularlo, pessima impressione nell'Italia giuridica. Lo si qualificò in gran parte accozzamento di strani, indigesti e talvolta arcani concetti, firmano cieco ed arrischiato che veniva ad imporsi ad un popolo libero, già donno delle migliori legali istituzioni. E l'attuazione che di esso esordiva, ne mostrò ad ogni piè sospinto il disordine e le scabrosità; d'onde sempre crescenti le antipatie ed i clamori contro le sue malvise disposizioni.

L'onorevole mio amico Calucci propose da qualche tempo contro d'esso svariati emendamenti che, percorsi gli studi preparatorii, sono oggi innanzi alla Ca-

mera in attenzione dell'autorevole terminativo suffragio.

Lo stesso non guari tramontato guardasigilli non potette, malgrado la sua proverbiale mansuetudine, a meno, nell'ultimo multiforme parto del suo riordinamento giudiziario, d'attaccarne e stigmatizzarne parte. Io, augurando fortuna a somiglianti avvisaglie, non posso, anche di mia parte, in questo primo risveglio ristare dal sottoporre alla Camera un disegno di legge che, rimaneggiando e modificando per ora la materia della perenzione, ne ricomponga le disposizioni ai più razionali ed equi concetti.

Nel che fare non posso celare però d'essermi io uno, e certo il più debole, fra i molti che, intesi ad un generale e radicale raffazzonamento delle abborracciate disposizioni, aspettano con impazienza nella Camera momenti più calmi e disgravio di cure per aprire la preparata e solenne campagna.

Eccomi intanto ad esporre le ragioni dell'attuale parziario ed urgente mio disegno.

I.

La perenzione, mirando a soffocare il procedimento giudiziario, oltre ad avversare la libertà della discussione, braccio e tesoro dell'umana ragione, insidia talvolta alla vita e realizzazione del diritto, e certo lo mina ed in tutto lo schianta quando, spenta per esso la istanza, trovasi ineluttabilmente compiuta una prescrizione.

Essendo cotanto feroci i colpi di cotesta Atropo inesorabile, si è sempre stati e si debb'essere assai circospetti in ospitarla nei blandi e spassionati Consigli legislativi.

A parte la storia della più o meno larga accoglienza e riserva con che fu la feroce istituzione ricevuta appo le straniere legislazioni, fia meglio, ad argomento di più propria disamina, constatare le condizioni in cui essa trovavasi nelle legislazioni dei diversi Stati che oggi sono fusi nell'una ed indivisibile famiglia italiana.

Si: versando in ordinamenti interni, respingiamo ogni ricorso a stranieri testimoni; abbiamo, la mercè di Dio, nell'Italia stessa, culla e permanenza del genio e senno legislativo, antichi e ricchi monumenti di patrie tradizioni; ne basta breve cenno per avere prontamente di che scegliere in quei nazionali depositi.

Nelle precedenti legislazioni della penisola era in talune regioni, come negli Stati sardi, la perenzione ammessa in modo assoluto, in una piena e cordiale ospitalità. Quivi il trascorrimento di tre anni nel silenzio e nella inerzia dei litiganti, consumava *ipso jure* il procedimento.

In talune altre, come nella Toscana, era assoluto ed incondizionato il rifiuto e l'ostracismo dato alla fiera rivale della giustizia naturale e civile.

Ed in altre infine, come nelle Due Sicilie, seguendosi

la via di mezzo, veniva la perenzione ammessa con un certo temperamento; in modo cioè che, trascorsi il triennio nella inazione dell'una e dell'altra parte ed altri sei mesi nel caso di riassunzione d'istanza e costituzione di nuovo patrocinatore, ad essa facevasi luogo non *ipso jure*, ma solo sotto la condizione che il convenuto formalmente la invocasse, dovendosi ritenere riparata dagli atti legittimi operati dall'uno e dall'altro contendente prima della relativa domanda.

Era questa la posizione delle giuridiche ritorologie civili dei diversi cessati Governi d'Italia quando dalla maggioranza del Parlamento abbandonandosi inconsideratamente — non saprebbe dirsi con quanta costituzionalità — l'importante compito di una nuova uniforme legislazione alla discrezione del potere esecutivo, questo, codificando in pienezza d'arbitrio, fra le altre cose presentava la nuova Italia dell'anche preconizzato Codice di procedura civile, nel quale introduceva la perenzione di un carattere ed effetto regressivo e di una foggia assolutamente inaspettata.

Si cominciò dall'adottare la perenzione operante di pieno diritto nel silenzio di un triennio ed anche, in un determinato caso (orribile a dirsi!) di giorni sessanta!! In tal modo si vagheggiò il sistema peggiore, il partito più duro, per non dire più iniquo.

Con somigliante novità, se fu incomportevole l'agravio ed il regresso per quelle parti del nuovo regno nelle quali non si acquistava la perenzione di pieno diritto ma solo per virtù della dimanda del litigante, gravissimo fu il torto, più deplorabile la retrogradazione inflitta alle altre regioni che avevano assolutamente abborrito e rigettato la ferina istituzione.

Laonde è giusto e da senno che, a soddisfare al meglio possibile agli svariati precedenti legislativi, a calmare gli spiriti inquieti ed a togliere le collisioni e lo scontento fra le diverse regioni, si adotti un temperamento conciliativo, dichiarando la perenzione *non operativa per ministero di legge* ma solo per virtù della domanda delle parti.

Da tale sistema emergerà migliorata, secondo si desidera, la condizione delle provincie presso le quali, come di presente, gli atti e sovente il fondo del diritto erano mortificati per sola opera di legge e senza dimanda.

Sarà questo al certo un progresso per cotale provincie che vedranno abrogata una sanzione che crudamente, da sè e senza l'opera degli interessati, uccide il procedimento, mentre che vuole invece in materia prevalere il principio della conservazione degli atti e del diritto che in essi si sviluppa e si fortifica.

Il sistema stesso calmerà in certo modo la irritata suscettibilità delle altre provincie presso le quali era assolutamente incensueta ed abborrita la fatale condanna all'estremo supplizio degli atti, la quale, a torto maggiore, s'infligge all'insaputa delle parti.

Coteste provincie, avvezze a vedere la incolumità e,

diremmo quasi, la immortalità nei loro atti, ben potevano, secondando il loro istinto, custodire questo sacro palladio delle loro miti e laudabili tradizioni. Vorranno elleno la estinzione delle procedure? — Domanderanno la perenzione? Ne ameranno la salvezza ed il prosieguo? — Non la domanderanno. La vita o la morte dell'istanza sarà nelle loro mani. La legge non avrà armi omicide contro o sopra la loro volontà; è la più bella prerogativa, la più preziosa conquista del diritto privato, *l'unusquisque est rei suae moderator et arbiter*.

Per le provincie poi che vivevano del diritto di tener frenato l'arbitrio legislativo e disarmata la sua mano sino alla domanda della parte, sarà un conforto se, non avendo fatto un passo di più verso il progresso, verso l'assoluta proscrizione delle cieche cesoie, veggano almeno conservato il loro antico alquanto blando sistema in mezzo a tanti errori, scombussolamenti e spostamenti d'interessi morali e materiali.

Si: che vi sia un'eccitamento alla solerzia del contendente ed anche una pena alla inerzia sotto il nome di *perenzione*, può ammettersi; ma che in questa pena s'incorra per sola *forza di legge*, e con accentrare, confiscare ed infendare la libertà e la disponibilità del diritto privato alla signoria ed allo sbizzarrimento di una legge che troppo si voglia frammettere negli interessi particolari, è ciò che pare incomportevole, è ciò che attentata alle franchigie sociali, all'indipendenza civile.

Avviene sovente che un litigante non vago del trionfo passeggero delle forme, sollecito della definizione radicale e duratura del merito, tenero di quiete più sicura, consacrata da una sentenza terminativa di fondo, schivo di vedere riprodotta con novelle istanze, lungherie e spese una procedura non dissimile a quella colpita dall'asfittica momentanea mortificazione della perenzione, pone a calcolo migliore il non chiedere un suffragio passeggero, il non provocare una vittoria effimera.

Anzi ciò torna sovente convenevole al suo interesse. Avviene che egli convenuto innesti al libello principale dell'attore una sua *riconvenzione*, un *appello incidente*, sperando dalla complessa e simultanea discussione non solo l'assoluzione dalle dimande contro di lui sollevate, ma ancora una riscossa, un vantaggio, ad ottenere il quale avrebbe egli dovuto provocare e sostenere un giudizio lungo e principale.

Altronde nelle spiacevoli contese fra amici, fra parenti, nei progetti di bonarie composizioni, spesso i contendenti entrano in una specie di tregua se non formale, almeno tacitamente consentita.

In tali e congeneri casi è improprio, è esorbitante che la legge si frammetta di suo *moto* ed uccida una procedura posta in sofferenza di accordo delle parti.

Cotesto ghiribizzo d'intervento e tramestio legale torna più esorbitante e fatale, fatto riflesso alla conseguenza che deriva anche a danno della parte vincitrice

pel pedissequo articolo 342 disponente che, « in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese del giudizio perento. »

Il litigante che per lunghissimi penati anni ha profuso tesori, attendendo l'esito della causa per essere rinfancato, non potrà certamente deliziarsi della intromissione arbitraria della legge che, dichiarando di proprio moto perento il giudizio — ritenendo la inerzia di colpa comune — gli rapisce il rifacimento dell'enorme speso con esporlo al cimento di replicarlo più volte in caso che il suo irrequieto avversario si atteggi a rinnovellare in altrettante fiato il conflitto.

E chi potrebbe negar ragione a cotesto contendente qualora gridasse che egli non domandò, non volle così dannoso ufficio?

Nè approda il dire di essere la immiscenza necessaria della legge giustificata dall'interesse pubblico che vuole posto sollecito termine alle liti, a questa funesta scaturigine di malattie sociali; imperocchè vuolsi innanzi tratto notare che le liti avranno celeremente fine quando vi saranno buone leggi, quando vi saranno dotti ed imparziali magistrati, e quando una finanza troppo esigente non vuoti, col mettere a taglia anche l'aria che si respira, la troppo alleggerita scarsella del litigante, inabilitandola a fare più oltre un passo.

Soventi leggi inconsulte, scabrose e di difficile attuazione, favori e protettorati, magistrati poco istruiti o deferenti, e difetti di mezzi pecuniari obbligano, oltre ai casi di sopra mentovati, a sostare, attendendo risorse e tempi migliori. Rimproverare in queste circostanze indugio ed inazione al litigante che a disegno si sofferma, è aggiungere alla soperchieria l'insulto.

Altronde allo scopo ed al mezzo di terminare il piato nel più possibile breve tempo le leggi provvegono colla facoltà data ad ambo i contendenti di rendersi parte diligente. Chi vuol presto uscire d'imbarazzo, qualunque sia la sua qualità in giudizio, ne ha modo e facoltà: si renda parte diligente.

Nei giudizi penali in cui è parte il pubblico Ministero, in cui la vendetta sociale vuole quasi fulmineamente la punizione e l'esempio, la legge può dirsi parte attrice; e quindi i termini severi e perentori nella istruzione e per l'esito della causa sono certo opportuni, necessari e nel dominio del legislatore.

Ma nei giudizi civili in cui è in movimento il diritto privato, in cui non vi ha diretta ingerenza, a definizione d'interesse pubblico, la legge, e sempre nell'interesse particolare delle parti, può delineare le forme a seguire, stabilire termini a difesa ed a mezzi istruttori, ed altri sistemi e modi che costituiscono l'*ordinatorium litis*. Ma in quanto a che i contendenti, osservate le forme degli atti e i termini dei gravami, vogliono essere più o meno solleciti nel cammino del procedimento, nella dura *via crucis* della causa, può inculcarsi la diligenza, ma in caso di lentezza non autorizzarsi, con l'interesse e zelo di parte, l'intervento

della legge ad infliggere di ufficio la condanna di morte alla procedura.

E per verità se, trascorso il tempo dalla legge designato, la parte che può dimandare la perenzione sia indolente a chiederla contro il suo avversario rimanentesi inattivo, ambo i litiganti versano nella negligenza; e nella collisione una negligenza compensa l'altra. O poi l'avente diritto non domanda la perenzione a disegno, nello scopo di una condotta, ed allora, non potendo la legge far suo l'interesse privato e non potendo essere più provvida delle parti, non può mettersi in luogo del contendente e non può, censurando e supplendo, volere ciò che il litigante stesso non domanda e non vuole.

Il rigore altronde troppo eccessivo operante *veluti sagitta*, per solo ministero di legge, potrebbe, come generalmente lo si sospetta, essere riguardato anche come un eccitamento finanziario.

Imperocchè in un paese in cui ha tanta prevalenza la smania di tutto infeudare al sistema tributario, è agevole inferire che il fisco caldeggi ordinariamente lo interesse di spegnere, quanto più spesso si può, i processi pendenti, onde gli altri che sorgeranno dalle loro ceneri, aprano al pubblico erario per la stessa causa nuove fonti d'introiti per carta da bollo, per registri, per diritto di cancelleria e per altre angarie compagne alle giudiziarie contestazioni, senza riflettere che nelle legislazioni dei popoli colti non vi ha cosa più detestevole quanto l'influenza fiscale che alla sua avidità sacrifica sovente giustizia e ragione.

II.

In quanto poi al tempo d'inerzia capace ad autorizzare la perenzione, non è la cosa neppure immune di appunti. Imperciocchè, tranne quella del biennio che incontrò il gusto di *Giustiniano*, la più parte delle legislazioni posteriori adottarono il triennio, ammesso pure dall'attuale Codice di procedura civile.

Se non che cotesto Codice, non mettendo a calcolo i casi di forza maggiore, non concede, come lo si doveva, alcuna proroga al triennio, come nelle evenienze di riassunzione d'istanza e di costituzione di nuovo procuratore: il che prova la spensieratezza e l'abborracciamento che ne accompagnò il lavoro.

Si supponga che dall'ultimo atto di procedura fossero trascorsi anni due, mesi undici e giorni ventotto, e quegli che deve interrompere la perenzione, atteggiandosi a notificare l'atto interruttivo nel giorno ventinove, trovi avverata nella notte che lo ha preceduto, la morte del procuratore e, peggio, anche quella della parte avversaria.

In questi frangenti egli deve nel primo caso andare o mandare a notificare l'atto di interruzione all'altra parte, forse in lontano e poco accessibile luogo, e nel secondo deve intimarlo agli eredi. Nella prima ipotesi

ricercare la parte e notificarla a *Sponda Longa* mentre si litiga in *Girgenti*, non è fatto da compiersi in un giorno, due o quattro; e nella seconda non basteranno mesi interi, dovendosi prima rintracciare gli eredi, e, se questi sono minori, procedere alla nomina del tutore, e, se vi è rinunzia alla eredità, far pria questa vacante provvedere di un curatore.

Ecco perchè legislatori più previdenti prorogarono sempre il termine del triennio di altro tempo, ordinariamente di mesi sei, onde ovviare alle difficoltà in cui l'interruttore avesse potuto versare per la evenienza di somiglianti fortuiti accidenti.

Passo poscia a fermarmi per un istante sulla perenzione contemplata nel capoverso dell'articolo 338 del Codice di procedura civile, alla quale fassi luogo anche di pieno diritto ed irrevocabilmente per il decorrimento di *sessanta giorni* a contare dalla scadenza del termine a comparire assegnato nella citazione, sol che non siasi in detto tempo atteggiati a preparare la dichiarazione di contumacia che consiste in una materiale formalità, la più inetta e di nessun senso legale.

In verità corre il quarto anno che ci *delizia* la vigente procedura civile, ed io, e con me l'universale, non abbiamo saputo renderci conto della affatto pellegrina novità. Ho consultato la storia del diritto ed in essa, anche nei tempi della più cieca e rigida superstizione all'idolo delle forme, non ne ho trovato riscontro; mi sono sforzato in tutti i modi e non mi è riuscito di pacificarla con la scienza e con la ragione.

Non poteva daddovero, nella urgenza della pressione, nel parossismo dell'allucinamento, offrirsi olocausto più feroce e più lesto alla inesorabile dea *Unificazione*.

Ed in grazia di chi la strana novità, lo enorme sacrificio? — In grazia del convenuto che, contumace e disertore, lungi di veder premiata la sua defezione col detrimento dell'attore, avrebbe dovuto invece tornarne punito con darsi vigoria maggiore al procedimento contro di lui intentato.

Possibile! Tizio al 1° maggio spicca la sua citazione, assegnando il convenuto a comparire fra giorni quindici. Se il procuratore di lui, per infermità o per altra sventura propria o di famiglia, per assenza inevitabile, per dimenticanza, od anche per sciagurato prevaricamento, non muova a tutto il 15 luglio all'atto burocratico di cancelleria concernente la dichiarazione di contumacia contro la parte che non ha costituito procuratore, la procedura sarà irremissibilmente estinta e scomparsa dall'ordine legale delle cose!

E se il cliente avrà notificata la citazione per interrompere una prescrizione compientesi prima del fatalissimo giorno, egli avrà perduto non solo il tempo, le cure e le spese relative alla estinta procedura, ma avrà perduto ancora irrevocabilmente il suo diritto che si troverà spento dalla verificata prescrizione.

Egli, intentando la lite, aveva migliorata la sua con-

dizione giuridica: la sua azione da *temporanea* era divenuta *perpetua*; un secolo, durante la pendenza giudiziale, non sarebbe stato valevole a cancellare il suo diritto ringiovanito al soffio vivificante della sua istanza. Ed ora un'oscitanza del suo procuratore per sessanta giorni, verificatasi nei primordi del giudizio, lo ha spogliato di ogni sua ragione! Oh l'aberrazione, oh l'avania! No; non si esiti un solo istante a proscribere dagli annali legislativi una mostruosità che tanto turba il senso morale, tanto oltraggia la sapienza dei legislatori de' popoli civili.

III.

Ancora; giusta l'articolo 341 del Codice di procedura civile sembra chiaro che la perenzione non miri a colpire le sentenze, sivvero ad annientare la procedura.

Ciò non può certamente riferirsi alle sentenze *definitive* od aventi *forza definitiva*, nè alle altre di qualsiasi carattere passate in cosa giudicata, come quelle contemplate nella ipotesi della perenzione in grado di appello o di rinvocazione; poichè tali sentenze operano la *novazione giudiziale*, immegliano, rinverdiscono e rendono *perpetua* l'azione dedotta, trasformandola in *actionem judicati* che sfugge ai colpi della perenzione, e solo può essere scossa dalla prescrizione trentennale.

Quindi nelle sentenze definitive od aventi virtù definitiva, ed in quelle passate in giudicato, tutta la procedura che le ha precedute resta sempre viva ed incrollabile al pari delle sentenze stesse, essendo assurdo che, mentre esse sentenze sfuggono alle cesoie della perenzione, il libello ed altri atti su cui sono fondate, ne siano passibili. Resterebbe allora in piedi l'edifizio nell'atto che le basi ne sarebbero state demolite.

La perenzione adunque della procedura nei giudizi in cui si sono profferite sentenze, può solo applicarsi alle ipotesi nelle quali le sentenze stesse sieno d'indole preparatoria od interlocutoria; poichè, costituendo esse stesse materia ordinatoria ed istruttoria e non differendo nella sostanza dalla procedura, con questa, nei casi di perenzione, possono e debbono cadere.

Ma salvare, secondo il Codice, gli effetti giuridici delle sentenze e scrollare ed atterrare le procedure in cui sono profondamente incarnate, a me sembra cosa paradossale.

Imperciocchè, sempre a mio modo di vedere, conservare incolumi gli effetti legali di un pronunziato vale in buona dialettica mantenere il pronunziato stesso, e quando avete mantenuto il pronunziato, non potete, senza assurdi, divellere da esso la procedura in cui si compenetra. Vivrebbe allora l'effetto senza causa, il conseguente senza l'antecedente.

Le confessioni e le prove stesse raccolte nel giudizio, quando non si è sopra di esse definitivamente statuito

dal magistrato, recise dalla falce della perenzione la procedura e la sentenza su cui si appoggiano, tutto al più potranno costituire elementi stragiudiziari e probatorii, secondo le regole del diritto, ma indipendentemente dal giudizio perento di cui non può restare in vigore reliquia veruna. La perenzione, immagine della morte, tutto abbatte e cancella.

IV.

Avanti: la perenzione è un diritto del solo convenuto. Sarebbe ridevole se l'attore potesse dimandare la distruzione dell'opera sua stessa. Se l'attore è vago di disfare il fatto suo proprio, la legge gli appresta il mezzo della rinuncia. Se rinunciando, egli è tenuto a pagare le spese, è cioè la giusta pena alla sua temerità. Nè la legge gli presterebbe onesta assistenza, intervenendo a salvarlo con l'autorizzazione a domandare la perenzione dei propri atti: proteggerebbe allora il dispetto e la inverecconda speculazione.

È quindi erroneo il concetto di ritenersi, come pare voglia dalle relative disposizioni del vigente rito arguirsi, comune all'attore ed al suo convenuto la facoltà di chiedere la perenzione.

V.

Arroge: è sempre missione di una legge nuova definire le materie precedentemente controverse, almeno più importanti. Prima del Codice era assai disputato se la perenzione fosse di natura ed effetto *indivisibile*, in modo che, interrotta rimpetto ad una delle parti in giudizio, fosse a considerarsi interrotta anche nel rapporto delle altre.

Per più tempo la giurisprudenza stette ferma per la indivisibilità. Di poi si affacciò la divisibilità che si volle talvolta applicare ai casi in cui l'interesse del merito fosse dividuo.

L'imprevidenza del nuovo rito lasciò indefinita e tuttavia fervente cotesta controversia.

Io credo però che la questione fosse a toccarsi e la si dovesse risolvere in tutte le ipotesi nel senso della indivisibilità. Imperocchè l'indole del merito, anche divisibile, non vale ad influenzare sulla natura e sugli effetti della perenzione, la quale non colpisce già la sostanza, il diritto, l'azione, ovvero la *istanza*, la semplice forma, il processo; per il che è a seguire sempre il principio della indivisibilità; avvegnachè il processo è sempre uno e indivisibile, non lo si potendo frazionare e ritenere vivo per una parte ed estinto per l'altra; in tutto o la vita o la morte. E per la indivisibilità, sorgente di conservazione, sta pure la massima che nel dubbio vuolsi propugnare la vita e non la morte dell'atto.

VI.

Era ancora prima del Codice disputato nel fôro se i fatti dalle parti operati fuori i limiti della contestazione, ma a questa relativi, avessero avuto l'efficacia di interrompere la perenzione.

La sentenza più accreditata era per l'affermativa, ed io, ad essa associandomi, opino doversi così legislativamente definire. Imperciocchè, essendo la perenzione fondata sulla presunzione dell'abbandono della lite, quando da un recapito qualunque, anche estragiudiziario, emerga l'idea della conservazione del procedimento o del diritto in esso dedotto, sarebbe stranissimo congetturare il recesso dal giudizio o l'abbandono del diritto in esso dedotto. Senonchè opino che la prova del propugnato concetto debba risultare da elemento scritto a fine di non implicare il giudizio nello svolgimento di una prova testimoniale, ordinariamente lunga e sovente poco fedele.

VII.

Finalmente, proclamata e rifermata la inapplicabilità della perenzione nei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, per la loro speciale e straordinaria natura in quanto alle perenzioni che si possono verificare nei procedimenti innanzi i conciliatori, pretori e tribunali di commercio, eccetto le proprie rispettive forme ed il periodo di tempo necessario per autorizzarne le relative domande, tutto il dipiù vuol essere regolato dai principii di sopra stabiliti.

Al cospetto delle discorse ragioni è agevole rilevare che i buoni principii del diritto, in materia manomessi, altamente reclamano contra i relativi articoli 338, 340, 341 e 342 del vigente Codice di procedura civile, così espressi:

« Art. 338. Qualunque istanza è perenta se per il corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura.

« La istanza è perenta altresì quando non siasi chiesta la dichiarazione di contumacia nel termine stabilito dall'articolo 383.

« Art. 340. La perenzione si opera di diritto quando voglia continuarsi la istanza scaduto il termine; chi intende approfittare della perenzione deve proporla espressamente prima di ogni altra difesa, altrimenti si ritiene che vi abbia rinunciato.

« Art. 341. La perenzione non estingue l'azione nè gli effetti delle sentenze pronunziate, nè le prove che risultino dagli atti, ma rende nulla la procedura.

La perenzione nei giudizi di Appello o rinvocazione dà forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata, quando non ne siano stati modificati gli effetti da altra sentenza pronunziata in detti giudizi.

« Art. 342. Nel caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie spese del giudizio perento. »

Io quindi nutro fiducia che la sapienza e saggezza della Camera, notando e differmando i difetti dei riferiti articoli del Codice di procedura civile ed ispirandosi a propositi razionali e più benigni, vorrà accogliere il seguente

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

La lezione degli articoli 338, 340, 341 e 342 del Codice di procedura civile vigente in Italia rimane riformata e rimutata nel seguente modo, cioè:

« Art. 338. Qualunque istanza, quando anche non vi fosse stata la costituzione del procuratore a mente degli articoli 158 e 159, o la rinnovazione della citazione nei casi in cui è dalla legge ordinata, sarà perenta, se la procedura non sarà proseguita nel corso di tre anni.

« Questo termine sarà prorogato per sei mesi ogni volta che sarà d'uopo delle procedure per riassunzione d'istanza o per costituzione di nuovo procuratore previste negli articoli 332, 333, 334 e 336.

« Art. 340. La perenzione non avrà luogo di diritto, ma resterà sempre sanata dagli atti legittimi fatti da qualunque delle parti in giudizio antecedente-mente alla domanda di perenzione.

« La perenzione sarà parimenti sanata da qualunque fatto delle parti medesime anteriore alla domanda stessa e dimostrante per iscritto di non aversi voluto abbandonare il giudizio o il diritto.

« Art. 341. La perenzione può domandarsi dal solo convenuto o da chi nella causa si fosse a lui ne' modi di legge associato.

« La perenzione sarà, tanto nel procedimento formale quanto nell'altro sommario, domandata con atto fra procuratori se alcuno di essi non sia morto, dimesso, interdetto o sospeso, e con atto di parte se siasi verificato alcuno di tali casi.

« La perenzione può anche domandarsi cogli atti previsti dagli articoli 333, 334 e 336, dovendosi però, per efficacia della domanda, dedurre prima di ogni altra ragione che tali atti si fanno nel solo scopo di ottenere la dichiarazione della perenzione.

« La perenzione non ha luogo nei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.

« La perenzione non estingue l'azione, sibbene la procedura senza che si possa in verun caso opporre alcun atto della estinta procedura o prevalersene.

« La perenzione nei giudizi di appello o di revocazione dà forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata.

« Art. 342. In ogni caso di perenzione il principale attore è condannato in tutte le spese della procedura perenta.

« Per la perenzione nei procedimenti innanzi ai pretori, conciliatori e tribunali di commercio, in quanto a forma e tempo, saranno seguite le speciali disposizioni prescritte per tali procedimenti, e nel dippiù saranno osservate, per quanto di ragione, le disposizioni di sopra espresse. »

Art. 2.

La lezione degli articoli del Codice di procedura civile, riformata a tenore del precedente articolo della presente legge, avrà effetto dalla pubblicazione della legge stessa, e sarà riportata nelle successive edizioni del Codice di procedura medesimo colla correlativa avvertenza di questa legge che ne dispone la riforma.

PRESIDENTE. Il Comitato privato ha anche autorizzata la lettura di una proposta del deputato Leardi. Se ne darà lettura.

GRAVINA, segretario. (Legge)

« Propongo che la Camera nomini una Commissione col duplice incarico :

« 1° Di avvisare e di riferire i mezzi più acconci per ottenere, mediante l'economia nelle spese, il rioridamento delle imposte esistenti, e se è necessario con nuove imposte, il pareggio o meglio il sopravanzo dell'entrata sull'uscita;

« 2° Di studiare e di proporre le modificazioni sia del regolamento interno della Camera, sia delle leggi di contabilità dello Stato, atte a rendere più agevole e sicura una larga discussione dei bilanci dello Stato.

« Discussione che debbe aver luogo (ciò che non fu mai finora) abbastanza in tempo perchè il potere esecutivo colla debita previdenza, ponderazione e larghezza di veduta, possa tradurre in atto le modificazioni votate, o giustamente desiderate dal Parlamento. »

PRESIDENTE. Il deputato Leardi quando intende di svolgere questa sua proposta?

LEARDI. Sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, lo svolgimento della proposta del deputato Leardi sarà posto all'ordine del giorno per la tornata di lunedì.

Essendo giunto il deputato Bove, lo prego di dirmi quando intende di sviluppare i suoi due progetti di legge.

BOVE. Quando verrà la nuova amministrazione.

PRESIDENTE. Allora lo sviluppo di questi due disegni di legge sarà rinviato a quell'epoca.

DELIBERAZIONI SOPRA DUE ELEZIONI.

PRESIDENTE. Il segretario della Giunta per le elezioni, deputato Puccioni, invia questa lettera:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'onorevolissimo signor presidente della Camera le delibera-

zioni adottate nella seduta di quest'oggi dalla Giunta per le elezioni rispetto alle due elezioni contestate dei collegi di Pordenone e di Crema. »

Si comincerà a dar lettura delle deliberazioni che si riferiscono al collegio di Pordenone.

CALVINO, segretario. (Legge)

« La Giunta, udito il rapporto sull'elezione del collegio di Pordenone, numero 472, fatto in seduta pubblica dal deputato Morini ;

« Ritenuto non esservi protesta di sorta contro la elezione del professore Gustavo Bucchia, seguita nel collegio di Pordenone il 23 maggio 1869 ;

« Ritenuto che, sebbene concorrano nel Bucchia tutti i requisiti richiesti dallo Statuto e dalla legge elettorale, sarebbe constatato indubbiamente in atti essere egli professore ordinario di architettura civile idraulica e stradale nella Università di Padova, non percependone però lo stipendio per prestare egli, con permesso provvisorio del ministro per la pubblica istruzione, l'opera sua nella costruzione della ferrovia del litorale occidentale ligure ;

« Ritenuto che, accertata nel Bucchia la qualità di professore, ne segue essere la di lui elezione nulla a mente dell'articolo 100, ultimo alinea della legge elettorale, presentandosi, in qualsiasi ipotesi, completo il numero dei professori impiegati che siedono attualmente nella Camera, e che ne fanno parte da epoca anteriore alla elezione del professore Bucchia ;

« Conchiude a voti unanimi per l'annullamento della elezione del collegio di Pordenone nella persona del professore Gustavo Bucchia. »

PRESIDENTE. Si prende atto delle conclusioni della Giunta per l'annullamento di quest'elezione, ed è quindi dichiarato vacante il collegio di Pordenone.

Ora si darà lettura delle deliberazioni della Giunta in data d'oggi, relative all'elezione del collegio di Crema.

CALVINO, segretario. (Legge)

« La Giunta,

« Udito in seduta pubblica il rapporto del relatore deputato Ara,

« Ritiene prima di tutto che le operazioni, di cui nei verbali del collegio di Crema, non importino nullità della nomina del deputato nella persona del cavaliere avvocato Luigi Griffini ;

« Infatti consiste la prima eccezione in che sei schede contestate nella seconda sezione del collegio non siano state vidimate da alcun membro di quell'ufficio, contro il disposto dell'articolo 85 della legge elettorale 17 dicembre 1860 ;

« Considerando ad un tale riguardo che le schede in numero di sei contestate furono riconosciute *identiche* dal presidente della terza sezione in unione agli altri tre presidenti della sezione principale definitiva, e quindi vidimate, ed unite al verbale di nomina ;

« Considerando che di queste sei schede tre erano state dall'ufficio della terza sezione attribuite al Griffi-

ni, e delle altre tre annullate, una deve attribuirsi al Griffini, e le altre due deggiono darsi a Cantù, perchè aventi sufficiente indicazione ;

« Considerando, che non essendovi dissenso circa il numero delle schede, le medesime anche attribuendole in numero di sei al Cantù, accrescendo di soli tre voti il numero dei voti in suo favore, non avrebbe la prevalenza sul suo competitore ;

« La Giunta riconosce insussistente la prima eccezione.

« Consiste la seconda eccezione in che non siano state dagli uffici delle sezioni accordate al Cantù alcune schede, le quali in numero di tre vennero, come contestate, unite al verbale nella prima sezione, di 24 nella seconda, di 6 nella terza, e di 9 nella quarta ;

« Considerando al riguardo, che realmente le schede contestate contengono sufficiente indicazione del nome del candidato, e per conseguenza devono attribuirsi al Cantù 19 voti che erano stati annullati dall'ufficio della seconda sezione, due al Cantù ed uno al Griffini nella terza, ed uno si deve aggiungere al Cantù riguardo alle schede numero 3 contestate nella sezione prima, di cui se ne attribuivano due al Griffini, e numero 4 nella sezione quarta allo stesso Cantù.

« Considerando, che aggiungendosi tutti i voti suddetti in numero di 26 in favore del Cantù, questi ne avrebbe numero 376, quando invece al cavaliere Luigi Griffini aggiungendo un voto, ne avrebbe 430 e così 54 voti di più, e conseguentemente tale risultanza non variando lo stato delle cose, la Giunta riconosce insussistente anche una tale eccezione.

« Ritiene in secondo luogo la Giunta, che le tre proteste state presentate in data delli 8, 9 e 15 scorso mese di giugno non possano invalidare l'elezione di cui si tratta.

« Infatti, anche non tenendo conto del difetto di legalizzazione delle firme degli elettori, che fecero le tre proteste suddette contro il disposto dell'articolo 13 del regolamento, giova avvertire che la protesta dell'8 giugno, firmata da 12 elettori, è unicamente fondata alla circolare del sotto-prefetto ai sindaci, unita a tale protesta ;

« Quella circolare certamente non doveva farsi dal sotto-prefetto di Crema. Qualsiasi le opinioni politiche del signor Cantù, esse sono talmente note, che mentre non faceva d'uopo di metterle in evidenza agli elettori, non potevano da un'autorità costituita venire stigmatizzate ;

« La Giunta è concorde nel volere che sia esclusa dalle elezioni l'intrusione governativa.

« Il Governo può proclamare altamente i suoi principii, propugnarli, ma non combattere i suoi avversari politici per mezzo di agenti, od impiegati da lui dipendenti.

« È un pessimo precedente quello di fare una specie di pressione morale con circolare sui sindaci, i quali, in

conseguenza di questo cattivo esempio, potrebbero arbitrarsi di fare lo stesso, cioè servirsi della loro carica propugnando principii opposti.

« Però la Giunta, mentre crede avere mancato al proprio dovere il sotto-prefetto di Crema per zelo soverchio, non può ammettere che debba sopportarne le conseguenze il Griffini, eletto deputato nel collegio di Crema.

« La Giunta non trova risultare dalla protesta che i sindaci abbiano ottemperato all'invito del sotto-prefetto, e che l'elezione sia il prodotto della pressione morale governativa.

« Non consta, nè si è allegato, che il Griffini avesse promessa la circolare, che i sindaci abbiano invitati elettori ed eccitati i medesimi a votare contro Cantù.

« Apprezzando bene l'operazione elettorale si trova che il partito detto liberale era in prevalenza prima della circolare; che l'eletto Griffini era in maggioranza prima dell'elezione, e che il risultato del ballottaggio è una conseguenza logica della riunione dei voti del partito liberale; anzi, la Giunta, apprezzando il risultato del ballottaggio in raffronto alla prima votazione, si è convinta avere il Griffini piuttosto perduto che guadagnato in seguito alla circolare del sotto-prefetto.

« Partendo dunque dalla base che il fatto del sotto-prefetto non potè influire sulla elezione, questa non deve annullarsi.

« La protesta poi del 9 giugno firmata da 10 elettori, non indicando il numero degli elettori, che si suppone siano stati respinti dagli uscieri, mentre intendevano di recarsi a votare, anzi non avendo alcuno di essi fatto richiamo, non può meritarsi considerazione.

« Inoltre la protesta del 19 giugno di tre elettori, riferendosi al supposto rifiuto fatto dal presidente a tre elettori di votare, non contiene un elemento sufficiente per infirmare l'elezione in vista della grande maggioranza di voti dell'eletto sul suo competitore.

« Ritenuto, per le suddette considerazioni, non essere il caso di addivenire ad alcuna inchiesta.

« Per questi motivi conclude doversi riconoscere per valida l'elezione del collegio di Crema in persona del signor avvocato Luigi Griffini, pronunciata a maggioranza di voti.

PRESIDENTE. Si prende atto delle conclusioni della Giunta, ed è riconosciuta la validità dell'elezione del collegio di Crema nella persona dell'avvocato Luigi Griffini.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

Continua la discussione sulla petizione del signor Ravillon, ufficiale del Genio civile,

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione sulle petizioni.

Ricorderà la Camera che sulla petizione 12,390 era stata domandata la chiusura, ma che, messa ai voti, fu respinta, quindi rinviata la discussione alla seduta

d'oggi. Do quindi facoltà di parlare ai deputati che l'avevano domandata, e che ho iscritti, cominciando dall'onorevole Abignente. Prego il relatore di recarsi alla tribuna.

MORDINI, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io credo che sia necessario di riassumere e fissare con termini precisi la questione sollevata dalla petizione del cavaliere Felice Ravillon. Io non mi farò, se non di volo, a ricordare alla Camera che il complesso delle leggi amministrative di unificazione del 1865 aveva per precipuo scopo di rendere autonoma la provincia e di alleggerire i bilanci dello Stato, facendo, ove occorresse, delle riduzioni nel personale degli impiegati. La legge sui lavori pubblici, che non è tra le meno importanti di quelle le quali costituiscono il complesso accennato, intendeva essa pure a restringere i servizi del Genio civile governativo, allargando i servizi del Genio civile provinciale, e mirava a sgravare il bilancio dei lavori pubblici di una parte della spesa per il personale del Genio civile.

Volle dunque la legge del 1865 che fosse costituito un personale di ingegneri tutto proprio delle provincie.

L'articolo 368 è chiarissimo; esso dice:

« Le provincie che già non l'avessero, dovranno istituire un proprio personale di ingegneri ed altri agenti tecnici pel servizio dei lavori pubblici di loro pertinenza; » ed aggiunge:

« Il personale che a tutte le provincie fosse per occorrere pel servizio delle opere pubbliche nei primi tre anni dall'attuazione della presente legge, sarà scelto fra gli ufficiali del Genio civile ed impiegati dello Stato in servizio od in disponibilità. »

Questa disposizione di legge, più chiara d'altronde per sè stessa della luce del giorno, riceve un'ampia conferma ed una evidente illustrazione dai motivi esposti nella relazione dell'onorevole Restelli, di cui mi permetto leggerne un estratto:

« Soltanto adunque disposizioni transitorie propone la vostra Commissione sotto il detto titolo VII: *Dell'ordinamento generale del servizio del Genio civile*; e fra queste disposizioni dovevasi naturalmente porre quella che, dovendo le provincie avere un proprio personale d'ingegneri ed agenti tecnici pel servizio dei lavori pubblici di loro spettanza, questo personale che fosse loro per occorrere, entro un certo tempo proposto per tre anni, debba essere scelto fra gli ufficiali del Genio civile ed impiegati dello Stato in servizio od in disponibilità.

« Per quanto a prima giunta sembri questa misura lesiva alquanto del principio della libera scelta che vuol essere lasciata alle provincie pei propri impiegati, pure, ben considerando la situazione, la vostra Commissione ha trovato legittima la deroga parziale che si

fa in questo caso ad un tale principio. E infatti per una parte hanno interesse naturalmente le stesse provincie a che pel fatto del passaggio a loro carico di vari servizi di opere pubbliche, che quindi addietro erano a carico dello Stato, non abbia questo a sopportare il peso di tanti assegni di disponibilità che pur dovrebbe sopportare se non avesse modo di passare alle provincie quella parte del personale che sarà reso inutile per quell'abbandono di servizi; e per altra parte non è inevitabile la conseguenza che pur si temesse, che, cioè, un personale disadatto dovessero subire le provincie, in quanto che all'articolo 372 è proposto che la scelta del personale che passerà a carico delle provincie sarà fatta, sentiti dapprima i Consigli provinciali, e che questo personale avrà il trattamento che dalla legge comunale e provinciale è attribuito agli impiegati governativi che passano al servizio delle provincie; ora, se l'impiegato che passasse alla provincia fosse inetto o comunque non rendesse un utile servizio, potrebbe, a norma di quella legge, essere destituito, solo che per gli effetti della privazione della pensione dovrebbe la deliberazione del Consiglio provinciale essere approvata dal Ministero. »

Dunque la legge del 1865, la quale fu tacciata di crudeltà verso gli impiegati governativi passati al servizio provinciale, può sostenersi invece, come diceva ieri l'onorevole Valerio, che è stata provvida, in quanto che, mentre il Governo avrebbe avuto il diritto di ridurre il personale dei propri impiegati, o tutt'al più di dare ad essi un assegno di disponibilità, venne ad assicurarne l'avvenire col sistema del trapasso alle provincie. E di così fatta sollecitudine della legge trovansi tracce anche nell'articolo 371, al secondo capoverso, laddove si dice che questo personale avrà il trattamento dalla legge comunale e provinciale attribuito agli impiegati governativi che passano al servizio delle provincie. Ora, io credo che giovi alla discussione il vedere quali sieno le disposizioni della legge comunale e provinciale relative al trattamento degli impiegati che passano al servizio delle provincie e dei comuni.

L'articolo 244 così dispone: « I funzionari salariati governativi, addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, ed ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i Consigli provinciali. »

Dopo quest'articolo 244, altri ne vengono, i quali dispongono intorno alle pensioni dovute a questi impiegati, ed anche alle loro vedove e figli. Ma merita attenzione l'articolo 249, il quale così dice:

« Nel caso di destituzione, le autorità provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio, e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato di ogni diritto a pensione, diverrà esecutoria. »

Da tutto ciò si vede che le disposizioni intorno al trattamento degli impiegati, contenute nella legge comunale e provinciale, si estendono non solo a quegli impiegati del ramo amministrativo del Governo che passano alle provincie ed ai comuni, ma a qualunque altro impiegato eziandio che da un ramo di servizio governativo passa al servizio provinciale e comunale.

Vediamo adesso quali furono gli effetti di questa legge e del trapasso di una parte del Genio civile governativo alle provincie ed ai comuni.

Il primo effetto fu questo, che il personale del corpo del Genio civile, che per decreto del 15 ottobre 1865 si componeva di 1042 ufficiali in attività di servizio, per il passaggio di 368 di questi ufficiali si ridusse a 674.

Il secondo effetto fu questo, che l'importo dello stipendio, che era di lire 2,274,000, pel trapasso dei 368 ingegneri, si restrinse a lire 1,543,000, colla differenza a beneficio del bilancio dello Stato di lire 731,000.

Ma vi ha di più ancora: l'annessione del Veneto avendo portato al corpo del Genio civile governativo un contingente di 139 ingegneri nuovi colla spesa complessiva, a titolo di stipendi, di lire 326,971, di questi 139 ingegneri ne furono nel 1868 passati 52 alle provincie, colla spesa di lire 90,900.

Gli ingegneri adunque passati alle provincie nel 1866 e nel 1868 furono in tutto 420, colla spesa complessiva di lire 821,900.

Mi affretto per altro a dire che, malgrado il nuovo contingente di 87 ingegneri veneti rimasti al servizio governativo, non aumentò per lo Stato nè il numero degl'ingegneri nè la spesa degli stipendi, anzi di qualche cosa diminuirono entrambi, in conseguenza delle ripetute successive riduzioni. Infatti, se il corpo del Genio civile nel 1866, pel trapasso di 368 ingegneri alle provincie, si era ridotto a 674 ufficiali in attività, oggi, in forza di un decreto del 24 dicembre 1868, è di 666; ed egualmente, se la spesa complessiva degli stipendi, al seguito del suddetto passaggio di 368 ingegneri alle provincie era discesa da 2,274,000 lire a 1,543,900, oggi non supera, malgrado l'annessione del Veneto, 1,500,000. Dunque c'è una lieve diminuzione e nel numero degl'ingegneri e nella spesa complessiva degli stipendi.

Ritornando a considerare da vicino l'epoca del passaggio d'una parte degl'ingegneri governativi alle provincie, è da osservare che una gran parte di essi, precisamente in vista di quella speciale circostanza, ebbe cospicue promozioni; è da considerare altresì che una gran parte di essi, per ragioni varie, chiese spontaneamente d'essere passata alle provincie; è da osservare finalmente che la massima parte di essi fu interrogata se volesse o no passare alle provincie.

Ora, da queste circostanze si può facilmente rilevare a quale confusione inestricabile si andrebbe incontro se si dovesse adottare il principio che questi ingegneri passati alle provincie avessero il diritto d'es-

sere richiamati al servizio governativo e di essere promossi per turno. In sostanza verrebbero ad avere un trattamento di favore, perchè, mentre sarebbero chiamati a godere degli avanzamenti entro il circolo provinciale, avrebbero anche il diritto alle promozioni governative, e così nascerebbe lo sconcio che il Governo si troverebbe a dare delle promozioni per servizi non resi allo Stato, e non si saprebbe più misurare con quali ragioni elleno si dovrebbero fare.

Potrebbe poi verificare il caso che, dovendosi compilare un unico ruolo degli ingegneri provinciali e governativi, giungesse a poco a poco ai sommi gradi un ingegnere, il quale avesse la sua residenza nella più piccola delle provincie del regno.

Tralascio di segnalare molti altri inconvenienti, e tutti gravissimi, i quali necessariamente deriverebbero dalla tesi sostenuta nella petizione del cavaliere Luigi Ravillon.

L'amministrazione dei lavori pubblici non ha dato mai ascolto alle pretensioni accampate dagli ingegneri governativi passati al servizio provinciale. L'onorevole Mazziotti ieri sera mi favorì un elenco di 27 ingegneri, i quali erano stati richiamati al servizio governativo dopo il loro passaggio al servizio provinciale; ma, se bene non sia possibile l'impugnare tal fatto, farò avvertire che questi 27 ingegneri furono richiamati al servizio governativo nel 1866, cioè precisamente quando si stava operando la trasformazione; per modo che non si potrebbe in veruna guisa affermare dall'onorevole Mazziotti che il Governo abbia riconosciuto il menomo diritto in questi ingegneri passati alle provincie, dal momento in cui ebbe il nuovo sistema completa attuazione; che se l'onorevole Mazziotti è pur riuscito a presentare l'elenco di 27 ingegneri richiamati al servizio governativo, dopo che erano stati passati a quello provinciale, io sono certo che non gli riuscirà di mandarmi alcun elenco di ingegneri richiamati al servizio governativo dopo il 1866.

MAZZIOTTI. Domando la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dirò di più all'onorevole Mazziotti che la Corte dei conti, anche al solo vedere i richiami che si operarono nel 1866, fece delle osservazioni, e dichiarò che non si potevano fare, ammettendo solo che, quando il Governo avesse creduto di potersi valere dei servizi di qualche ingegnere passato alle provincie, dovesse procedere ad un cambio, mandando alle provincie un ingegnere del servizio governativo.

Gioverà ora alla Camera sapere che il Ministero per l'interno non si è diportato (in questa faccenda degli impiegati governativi passati alle provincie), non si è diportato diversamente da quel che ha fatto il Ministero dei lavori pubblici. Anch'esso negli impiegati delle prefetture che poi entrarono nelle segreterie provinciali non ha riconosciuto mai il diritto ad essere richiamati o promossi.

Dunque, tanto pel Ministero dello interno, quanto per il Ministero dei lavori pubblici si sono fatte due categorie distinte e separate d'impiegati; le provincie hanno i loro, il Governo ha i suoi: non c'è veruna unione.

Gioverà poi anche, io credo, notare alla Camera che, quando si credesse di potere ammettere le pretensioni degli ingegneri provinciali, le conseguenze, come bene avvisava l'onorevole Valerio nella tornata di ieri, sarebbero molto, ma molto gravi, perchè, oltre tutto il personale degli ingegneri provinciali, vi sarebbe ancora tutto quello che prima apparteneva alle prefetture e che poi entrò nelle segreterie provinciali. Al qual proposito io posso dire che furono 404 gl'impiegati dalle prefetture passati alle provincie, e che la somma complessiva dei loro stipendi di cui venne sgravato il bilancio dello Stato fu di 541,900 lire.

Ora, si accumulino le due somme, la somma complessiva degli stipendi degli ingegneri passati alle provincie, e la somma degli stipendi degli impiegati delle prefetture passati alle segreterie provinciali, e si vedrà come si venga a porre in essere la egregia cifra di 1,363,800 lire.

Di fronte a questo stato di cose, io credo che la Camera non potrebbe mai decidersi a riconoscere le pretese che, al seguito della petizione del signor Ravillon, si troverebbero nel caso di elevare 420 ingegneri provinciali e 404 impiegati delle segreterie provinciali. E credo poi che, oltre la ragione principale che tronca qualunque opposizione, val quanto dire la legge, la quale sta per riconoscere che gli impiegati provinciali e gli impiegati nelle segreterie provinciali non fanno più parte del servizio governativo, vi sarebbe, per ciò che riguarda gli ingegneri provinciali, anche un'altra ragione da considerare. Questa è che, quando si adottasse il sistema esposto nella sua petizione dall'ingegnere Ravillon, si verrebbe a sconvolgere da capo a fondo ed a demoralizzare il corpo del Genio civile, il quale, invece di essere sempre più depresso, ha grandemente bisogno di essere rialzato, rianimato e sostenuto.

Ed a proposito del corpo del Genio civile, io credo che cada in acconcio di dire oggi alquante parole.

Sentii ieri che si chiedeva il perchè non fosse stato anche presentato un progetto di legge sull'ordinamento del Genio civile, quel progetto di legge che fu da' miei predecessori ripetutamente promesso. Io debbo dire che intorno a tale schema si sono già fatti molti studi, tanto che il mio successore sarà in grado, io credo, di poterlo presentare assai presto al Parlamento.

Ho la compiacenza poi di aggiungere che questi studi sono stati diretti a conseguire un miglior servizio con una maggiore economia, comechè io ritenga che in tutti i rami della pubblica amministrazione questo debba essere l'intento supremo del legislatore.

Sono poi di avviso che conferirà anche molto alla maggiore estimazione ed alla maggiore autorità del corpo del Genio civile un nuovo sistema sull'ingresso nel medesimo dei giovani aspiranti a farne parte.

Finora essi venivano ammessi può dirsi senza alcuna regola determinata; d'ora in avanti io spero che l'amministrazione dei lavori pubblici, se si tenga conto degli studi fatti, che lascerà, adotterà il solo sistema vero ed efficace, quello degli esami, ma seri, di concorso. Il regolamento è già allestito, e posso dire che furono consultati intorno a questa materia gli uomini più competenti; mi piace fra gli altri citare il nome illustre dell'onorevole senatore Brioschi.

Ma, fu detto ieri, non si sono fatte sufficienti riduzioni nel personale del Genio civile; è sempre un personale esorbitante. A chi fece quest'osservazione io mi permetto di rispondere che, quando si considerino le svariate e molteplici attribuzioni che oggi ha il corpo del Genio civile, non si trova veramente esorbitante il suo personale. Convengo che ci sia bisogno di una riforma, convengo che ci sia una molteplicità di piccoli servizi, dai quali con molto vantaggio potrebbe venire esonerato il corpo del Genio civile, ma sta pure che, a prendere le cose tali quali sono oggi ed a guardare all'infinità di lavori dai quali esso trovasi continuamente assediato, si è costretti a convenire che il suo personale non è niente affatto esorbitante. Anche troppo abbiamo falciato, rosicchiato e limato; fintantochè dunque non si possa operare una riforma che consista, come ho detto, nell'esonerare il corpo del Genio civile da una molteplicità di piccoli servizi, credo di una impossibilità assoluta qualunque altra riduzione.

Fu detto anche di più ieri; fu detto che sarebbe stato utile di abolire il corpo del Genio civile. Io farò osservare per altro che, finchè lo Stato ha strade, e ponti, e arginature, e porti, e fabbriche demaniali in infinito numero, si troverà sempre in bisogno di agenti tecnici suoi propri; anzi ritengo che, quando non ci fosse il corpo del Genio civile, piuttostochè avvantaggiarsi di un' economia, lo Stato andrebbe incontro ad un maggiore dispendio. Anche intorno a questo argomento è tempo di lasciar le utopie, di dire le cose come sono, di stare nel positivo e di rendere la giustizia a chi se la merita. Ora, io debbo dichiarare altamente che il corpo del Genio civile è benemerito del paese per la esemplarità della sua condotta, per la sua disciplina, per la sua abnegazione, per la sua laboriosità. In questo stesso momento in cui vengono a contristare tanta parte del suolo italiano le piene dei fiumi e dei torrenti, noi vediamo di quanta efficacia sia il servizio del Genio civile, noi vediamo i nostri ingegneri accorrere intrepidamente sul luogo del pericolo, difendere i minacciati, esporre anche la propria vita ove occorra. E se si considera che l'Italia è infine infine una grande regione idraulica; io credo che tutti converranno meco non potersi fare a meno in Italia di un corpo del Genio

civile. Vorrei, o signori, che coloro i quali criticano e censurano questo corpo percorressero un po' le parti del regno che sono più dominate da fiumi e torrenti. Essi sentirebbero il coro delle benedizioni che accompagnano i nomi dei Lanciani, dei Bognolo, dei Bompiani, e di tanti altri distintissimi ingegneri. Taccio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ove siedono uomini che sono lume di scienza e tesoro di esperienza, ed ove la scarsità del numero non si lascia vincere dal numero degli affari più che triplicati negli ultimi quattro anni, e taccio pure di quegli intelligenti, operosi e modesti ufficiali, i quali con mille, o poco più di mille lire all'anno, aspettano da otto e fino da dieci anni un avanzamento, meritato sì, ma che non giunge mai.

Si smetta dunque di gridare alla abolizione del corpo del Genio civile, per chiedere invece che sia riformato laddove ha veramente bisogno di esserlo per elevarsi e mantenersi in quella posizione nella quale ha diritto di stare.

Io voglio ricordare che anche in Francia fu chiesta una volta l'abolizione del corpo *des ponts et chaussées*, se non che la prima Assemblea Costituente, seguendo il consiglio di Mirabeau, respinse tosto la domanda, con immenso vantaggio di quella grande nazione.

Ma si dice: eppure vi sono delle nazioni che non hanno bisogno d'un corpo del Genio civile, che ne fan bene a meno, e si cita l'Inghilterra. Ma, datemi io rispondo, le condizioni sociali inglesi, datemi la sua costituzione amministrativa e politica, ed allora riconoscerò prontamente che moltissime delle sue istituzioni si potranno trapiantare con tutta agevolezza anche in Italia. Peraltro io non so se nello stato in cui ci troviamo adesso, noi potremmo imitare anche in questo impunemente l'Inghilterra. Noto poi una cosa, ed è che in Inghilterra stessa si vede un fenomeno singolare, val quanto dire che, più si va democratizzando il paese, e più si sviluppa lo spirito dell'accentramento.

Vedete, per esempio, come in questi ultimi tempi siasi colà tolta la libertà della corrispondenza telegrafica, e ne abbia fatto il Governo un monopolio suo. Vedete come sia stata messa all'ordine del giorno la grande questione del riscatto delle ferrovie; vedete come senza esitanza siansi istituite le casse di risparmio postali.

Or dunque io credo, per le cose dette, che l'esempio dell'Inghilterra, in questa materia, non possa essere con molta efficacia addotto dagli abolizionisti del corpo del Genio civile.

Conchiudo, o signori, esprimendo la speranza che il progetto sull'ordinamento del Genio civile potrà essere fra breve presentato, e la certezza che questo corpo, riformato e completato convenientemente, saprà acquistare nuovi e sempre maggiori titoli alla benemerenzza del paese.

ABIGNENTE. Quando l'onorevole ministro pei lavori pubblici si è levato, io, a dire il vero, non mi aspettava

che egli si fosse messo a dimostrare il senso dell'articolo 368 della legge 20 marzo 1865.

Io credeva che piuttosto egli si fosse levato per proporre di nuovo la sua pregiudiziale, la quale in sostanza non era che una sospensiva.

Ieri egli aveva ragionato così: il signor Ravillon ed altri ingegneri hanno domandato di essere considerati, vale a dire di stare al servizio delle provincie finchè occorra, ma che però non perdano il diritto di poter salire nel Genio governativo, allorquando si presenti il loro turno.

Per vedere se il signor Ravillon e gli altri che hanno domandato ciò, abbiano ragione, bisogna esaminare qual è la legge. Ora, l'esame della legge bisogna che sia fatto dal Parlamento in un senso autentico. Chi sostiene il pro, chi sostiene il contro; chi dice che l'articolo 368 debba essere interpretato in un senso, chi dice che debba essere interpretato in un altro. Dunque una discussione sul senso dell'articolo, dunque una interpretazione autentica, dunque un progetto di legge. Ma io, egli diceva, sono ministro dimissionario; come tale non posso affrontare codesta discussione; non posso impegnare la mia responsabilità, la quale non potrebbe valere che per qualche giorno; non posso impegnare la responsabilità del mio successore. Quindi egli proponeva la sospensiva, e sopra di questa doveva farsi la questione.

Ora, io interrogo il signor ministro: rinuncia egli alla sua domanda? Vuole che si faccia la questione sull'interpretazione dell'articolo, oppure vuole che questa discussione sia rimandata?

Ma io non aveva domandata la parola se non per una cosa veramente incidentale. Allorquando il signor ministro, prima con molta sicurezza, indi a poco con titubanza, disse che nessuno degli ingegneri che erano passati alle provincie erano poi stati ricevuti dallo Stato, allora domandai la parola, appunto perchè aveva innanzi quella lista della quale aveva pure una copia, che vi ha letta, l'onorevole Mazzioti.

Il signor ministro dice che veramente è indubitato che nel 1866 degli ingegneri passarono al Genio civile governativo, ma che questo fu nei primi momenti dell'applicazione della legge. Io non so come possa chiamarsi *primi momenti* lo spazio di 21 mesi, perchè la legge è del 20 marzo 1865 ed i passaggi non sono stati eseguiti fino a tutto dicembre 1866.

È noto qui una cosa la quale ribadisce quello che io dico, e ribadisce quello che si disse ieri, cioè che, se non sotto il Ministero dell'onorevole Mordini, certamente sotto i Ministeri passati, vi sono stati coloro i quali rimanevano a guisa di fortuna che dà favori e guai.

Nel 1865 il Consiglio provinciale di Salerno, nella quale provincia il signor Ravillon si trovava come direttore del Genio civile, vi fu una mozione la quale proponeva al Governo un voto perchè questo rispetta-

bile uomo fosse dal Governo considerato. La mozione la feci io, come presidente del Consiglio provinciale, ed ebbe la unanimità dei suffragi.

Il prefetto Gerra, attuale segretario generale, inviò al Ministero il voto del Consiglio con una lettera in termini di lode. Si aspettava la risoluzione del Governo. Ebbene (la mozione fu il 3 novembre in Consiglio straordinario), in data 18 dicembre si ebbe la risposta governativa, colla quale il ministro, mentre da una parte si congratulava assai col signor Ravillon, perchè appunto un impiegato governativo, passato al servizio delle provincie, avesse dato tanta buona prova di sè da meritare gli elogi della rappresentanza provinciale, conchiudeva che con rincrescimento non poteva affatto aderire al voto del Consiglio provinciale, perchè vi si opponevano le massime adottate dalla Corte de' conti.

Questo era il giorno 18 dicembre, mentre nel giorno 16, cioè due giorni prima, erano stati dal Genio civile passati al Genio civile governativo l'ingegnere Balocco e l'ingegnere Zecca. Ora io domando: la massima quando l'aveva adottata la Corte de' conti? L'aveva adottata forse il giorno 17, precisamente dopo il giorno 16 e precisamente innanzi il giorno 18, quando cioè esso diede risposta al Ravillon. Si vede benissimo che si soffia caldo, si soffia freddo, secondo quello che occorre.

Di più l'onorevole ministro ha detto che quasi tutti gli ingegneri furono interrogati allora quando si eseguì il passaggio.

Io comprendo che queste sono le solite maniere di dire di tutti, non solo del signor ministro, vale a dire che con un avverbio alle volte si cambia il discorso, con un avverbio, come dicono gli scolastici, si mettono quattro termini nel sillogismo. « Quasi tutti furono interrogati! » Ma io dico al ministro: se egli ha adottato questa ragione perchè valga, io allora rispondo: quelli che non furono interrogati pare che abbiano diritto di far valere le loro ragioni; e il signor Ravillon non fu affatto interrogato.

Il signor Ravillon aveva diritto di essere interrogato, perchè egli, ingegnere-capo, non era certo degli ultimi venuti e non era certamente di coloro ai quali faceva allusione ieri l'onorevole Valerio. Io sono con lui allorquando si tratta di tali che, appena giunti in un ufficio, credono di avere acquistato dei diritti; il signor Ravillon serviva da trent'anni e più nel Genio governativo, vi era entrato mercè un concorso, ed ha uno stato di servizio il quale non impallidisce a confronto di tanti ingegneri governativi i quali hanno avuto e decorazioni e promozioni ed altri incoraggiamenti. Il signor Ravillon è uno dei pochi ingegneri, anzi posso dire uno dei due ingegneri che, per la loro condotta assennata e patriottica insieme, meritano le ire del Borbone. Questi due ingegneri sapete chi sono? Uno è l'onorandissimo uomo, l'esimio ingegnere

Massari, padre del nostro collega Giuseppe, e l'altro l'ingegnere Ravillon. Tutti e due furono destituiti; e il Ravillon soffrì la fame, fu confinato nelle Puglie. Posteriormente richiamato in servizio, quando fu ritornata la libertà, in che condizioni si trova? Nella condizione di dover vivere meschinamente, e sempre onoratamente, col solo soldo.

Queste sono le considerazioni che io volevo fare. Non entro nelle considerazioni di diritto, non entro nella discussione della legge, solamente sono lieto di aver potuto carpire questa occasione per rendere una testimonianza di lode a persone tanto rispettabili, e per ribadire quello che fu detto ieri, forse con una espressione non tanto parlamentare (s'intende che qui conviene che le cose si maneggino coi guanti, si sottintende che ci troviamo in buona società), lorchando si disse: *nel regno d'Italia giustizia non se ne fa*. No, giustizia qualche volta se ne fa nel regno d'Italia, ma delle volte, anzi spesso, non si fa. Io non voglio entrare in tutto questo, ma dico: certo per il Ravillon la giustizia non fu fatta.

Termino come ho principiato, vale a dire termino col dire: che cosa vogliamo fare noi adesso? Su qual terreno ci vogliamo noi trovare? Su che vogliamo noi discutere? Vogliamo noi esaminare qual è il senso della legge? Allora noi ci impegniamo in una discussione che l'onorevole ministro non voleva fare appunto perchè faceva osservazioni di delicatezza e di responsabilità.

Vogliamo noi non fare questa discussione? E allora vediamo se mai sia il caso di venire oggi all'interpretazione dell'articolo. Quindi prego l'onorevole ministro a voler dichiarare se egli vuol fare la discussione sulla interpretazione dell'articolo, o se insiste sulla sospensiva.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Le ragioni di convenienza che mi indussero ieri a chiedere la sospensione perdurano tuttora, sebbene io abbia l'intimo convincimento che, qualunque ministro pei lavori pubblici venga a sedere su questi banchi, respingerà sempre la domanda degli ingegneri provinciali.

Di più, sono stato condotto a parlare oggi, riassumendo, come a me parve che fosse necessario, la questione, perchè nella tornata di ieri si entrò nel merito, e giacchè si era entrati nel merito, ho creduto di dover esporre anche io la mia opinione. Ma questo non toglie, ripeto, che non perdurino le ragioni che mi hanno consigliato ieri a fare la proposta sospensiva. Dirò solo che, quando la Camera credesse di non dover accogliere tale proposta, certo non me ne offenderei, e sono pronto a votare l'ordine del giorno puro e semplice.

AVITABILE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ieri, per un atto di sua delicatezza, disse che bramava che la questione fosse rimandata finchè fosse venuto il suo successore. Oggi poi parlò in merito, e, dico la verità, mi tolse le parole di bocca. Poichè io aveva

studiato precisamente gli articoli della legge sulle opere pubbliche e quella sull'amministrazione comunale e provinciale, e raffrontandoli mi convinsi che non esiste questione. Cosa chiede l'ingegnere Ravillon? Chiede un privilegio che dalla legge è respinto. Come debbono essere considerati gl'impiegati che restano fuori ruolo per qualunque mutamento negli organici? Debbono considerarsi in aspettativa. Essi non sono più impiegati governativi; infatti nella legge del 1865 si è stabilito che il Governo dovesse presentare una legge che fissasse il ruolo definitivo degli ingegneri del Genio civile; e sino a che ciò non avveniva se ne fissava uno provvisorio. Ora fatto il ruolo provvisorio, quelli che restarono fuori ruolo cosa sono? Sono degli impiegati in disponibilità, come tutti gli altri impiegati in disponibilità. Il Governo però volle dare loro un certo privilegio, e glielo diede obbligandò le provincie che nel periodo di tre anni, a cominciare dal giorno in cui la legge si pubblicava, dovessero scegliere il personale loro necessario tra gl'impiegati del Genio civile in attività od in disponibilità.

Passati, una volta alle provincie, sono usciti dal ruolo degli impiegati dello Stato: come possono mai pretendere di rientrare e di godere degli stessi diritti di promozione che godono gli impiegati che sono rimasti al servizio del Governo?

Allora noi per ogni riforma organica che faremo, avremo un codazzo di impiegati i quali sarebbero impiegati governativi, e non impiegati governativi. Dico francamente la verità: non credo che sia possibile che la Camera possa mai dare questa interpretazione che è respinta dagli articoli testuali della legge.

In effetto così dice l'articolo 368:

« Il personale che a tutte le provincie fosse per occorrere per il servizio delle opere pubbliche nei primi tre anni dall'attuazione della presente legge sarà scelto fra gli ufficiali del Genio civile ed impiegati dello Stato in servizio od in disponibilità. »

Sarà scelto nei primi tre anni, che cosa significa? Che le provincie e lo Stato d'accordo nei primi tre anni hanno il diritto di prendere di questi impiegati del Genio civile che sono rimasti fuori di ruolo e farli passare alle provincie.

Una volta che sono passati alle provincie, come possono essere ancora impiegati governativi?

Ripeto: la loro protesta è respinta dall'articolo testuale della legge.

Si dice da coloro che sostengono il contrario: ma allora questi impiegati cosa rimangono? Non sono impiegati governativi, non sono impiegati provinciali, quale sarà la loro pensione? Quali saranno insomma i loro diritti?

Rispondo a ciò: la legge comunale e provinciale ha preveduto questo caso, ed io prego la Camera di riflettere che la legge provinciale e comunale e quella sulle opere pubbliche formano un complesso solo, sono

leggi pubblicate nello stesso tempo, l'una sta unita all'altra.

Or dunque, quando troviamo che gli impiegati del Genio civile debbono essere considerati come tutti gli altri impiegati, perchè sono compresi tra quelli di cui la legge comunale e provinciale stabilisce la posizione, mi sembra che si possa senza dubbio alcuno affermare che non hanno alcun diritto di essere annoverati fra gli impiegati governativi.

Ogni giorno parliamo d'economie e si pubblicano leggi, com'è precisamente questa delle opere pubbliche, per ottenere delle economie; ma, se si accogliessero i reclami che ci vengono fatti dagli uffiziali del Genio civile passati alle provincie, essa non sarebbe una legge d'economia, ma sarebbe una legge d'aggravio.

Infatti, se voi volete considerare come impiegati governativi tutti coloro che rimangono fuori ruolo, in vece di venire a sgravare lo Stato d'un peso, lo verreste maggiormente ad aggravare.

Non entrerà a discutere se il Governo ha fatto bene od ha fatto male a richiamare quei tali ingegneri del Genio civile, dei quali l'onorevole Mazzioti ha presentato l'elenco.

Trovo per altro che, essendo stati questi tali ingegneri richiamati in quel tale periodo di tre anni, anzi nel primo anno dei tre, credo che il Governo era nel diritto di farlo. Che cosa infatti ha stabilito la legge? Ha stabilito che, durante il periodo di tre anni, il Governo poteva assegnare alle provincie gl'ingegneri del Genio civile che rimanevano fuori servizio. Ora, figuratevi che alcuno di questi ingegneri, che poteva essere necessario allo Stato, sia stato assegnato, per un equivoco qualunque, ad una provincia, cosa che poteva succedere facilmente, in quanto che molti ingegneri hanno fatto premura per passare alle provincie, ed io sono testimone di questi fatti, poichè sono stato relatore al Consiglio provinciale di Napoli per la proposta da farsi al Governo pel personale necessario a quella provincia. Ora debbo dichiarare che moltissimi sono venuti da me per essere destinati alla provincia di Napoli. Figuratevi adunque che un ingegnere necessario allo Stato sia stato assegnato alle provincie, e sia stato richiamato dopo dallo Stato nel periodo dei tre anni, a me non sembra che siasi commesso nulla di male o di illegale.

La Corte dei conti in tale incontro osservò giustamente che, se da una parte il Ministero voleva richiamare dalle provincie un ingegnere, doveva destinarne un altro. Vede bene la Camera che la Corte dei conti ha interpretato o, per dir meglio, ha eseguito la legge letteralmente; vale a dire che il numero degli ingegneri soverchio doveva passare alle provincie, e che, una volta passato, non poteva essere richiamato se non se per permuta.

Stante ciò, conchiudo che non mi sembra che sia il caso di rimandare la questione. La questione è chiara,

gli articoli della legge sono testuali, e noi, rimandando la questione, non faremo altro che maggiormente complicare l'amministrazione, dando speranza a tutti questi 400 e più ingegneri del Genio civile di pitoccare il loro ritorno allo Stato.

Una voce al centro. Non pitoccano.

AVITABILE. Si sono trovati comodi quando passarono alle provincie, oggi forse non si trovano più comodi e chieggono di passare nuovamente allo Stato.

Mi sento dire che hanno protestato: era allora il caso di far valere i loro reclami, e non ora. Se essi erano giusti, potevano allora essere accolti: ma cosa vogliono adesso dalla Camera? Se la Commissione delle petizioni in tutte le questioni ha trovato che la Camera non era competente ad entrare in queste materie quando c'era la legge (e qui questa legge esiste ed è chiara, chiarissima, perchè è testuale), domando che la Camera passi all'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione, per finirla una volta per sempre.

MAZZIOTTI. L'onorevole ministro pei lavori pubblici mi diceva che io gli aveva presentata una nota di ingegneri dalle provincie passati di nuovo al Governo, notando però come questo passaggio fosse avvenuto nel 1866. Io veramente dopo il 1866 non so se ci sieno o non ci sieno stati altri passaggi, perchè non ho potuto verificarlo; però l'onorevole Abignente, che mi ha preceduto, ha dimostrato benissimo che non è stato nel momento del passaggio dal Governo alle provincie, ma che, 22 mesi dopo, questi dalle provincie si sono chiamati di nuovo al Governo.

Dunque il Governo dava quell'interpretazione che io aveva l'onore di dare ieri alla legge di cui parliamo, perchè in fatto richiamandoli di nuovo il Governo mostrava che li considerava come governativi ancora, e che soltanto erano andati in missione nelle provincie; ed il Governo era quello che poteva promuoverli, come ne ha promossi, perchè il Governo era quello che poteva metterli in aspettativa quando non servivano più alle provincie, e poteva destituirli quando si fossero resi colpevoli.

Costoro sono stati e sono impiegati governativi, ed io sfiderei tutti gli oppositori a quest'interpretazione di trovare un solo articolo in cui si sia detto che il Governo si scaricava perfettamente di queste vittime (*Mormorio a destra*) e che rimanevano unicamente alle provincie, e che il Governo non ne era più responsabile, e loro negava ogni diritto dopo che costoro avevano servito per tanto tempo, dopo che avevano lasciata la loro rata pel monte vedovile, dopo che alcuni per i loro principii politici erano stati sospesi dal Governo borbonico dalla loro carriera. Vederli finalmente richiamati nel 1860, ma poco tempo dopo trovarli sbalestrati nelle provincie, privati della loro carriera, imposti come tributo alle provincie, ed in balia di queste di porli sul lastrico, fra gli altri il Ravillon, che

era stato fatto segno degli sdegni del Governo borbonico per motivi politici, perchè sempre liberale, ciò certamente non ha potuto fare piacere alla pubblica opinione.

Si parla di economie? Signori, tutti noi vogliamo le economie, ma prima di tutto bisogna che io caldamente protesti che l'economia non può essere mai mezzo ad un'ingiustizia, mai e poi mai; nè la giustizia è contraria all'economia ma si deve essere giusto con tutti, non mai dell'economia fare un mezzo dell'ingiustizia, che nessuno in questa Camera vuole, ne sono certo, e che non è mai tollerabile negli individui, e tanto meno nei Governi.

Il Ravillon era nell'elenco, non fuori dell'organico, era al numero 33, e naturalmente gli ingegneri governativi ascendevano a più del numero di 33, e quindi non era da porsi in disponibilità, come malamente l'onorevole Avitabile ci diceva, ma era uno dei primi, e ciò non ostante passò alle provincie in missione, a ciò condannato in certo modo dal Governo senza nessuna colpa, meno che quella che gli avevano attribuita le persecuzioni del Governo borbonico.

Di più, quest'economia è anche male intesa, perchè è un fatto notorio che, non solo si sono nominati dei nuovi ingegneri, prendendoli dagli alunni ogni anno, ma si sono presi molti architetti privati, ed a questi si sono fatti occupare i posti degl'ingegneri governativi, attese le molte opere pubbliche, a cui non bastavano certo i governativi. Al che anche accennava l'onorevole ministro, quando diceva che, per essersi accresciuti i pubblici servizi, non si potevano fare molte economie, e ciò non ostante se ne erano fatte alcune.

Quindi il Governo avrebbe potuto benissimo, invece di chiamare degli estranei e poi pagare questi, chiamare alcuni di quelli che erano presso le provincie in cambio di farli stare a carico provinciale, anche quando non continuano più quei servizi, vale a dire far quello che il Ravillon unicamente domanda e che io chiedo.

Quindi non è vero che si sarebbe con ciò portato un danno all'economia dello Stato, che deve essere a cuore a tutti, perchè i provvisorii e straordinari purtroppo costano allo Stato. Spiego di nuovo la mia modesta pretensione, che è quella identica dello stesso Ravillon. Egli non chiede che tutti i 417 ingegneri vengano ad ingrossare il ruolo di quelli governativi, ma che, quando il bisogno lo richieda, invece di prendere provvisoriamente nuovi ingegneri, che poi diventano stabili, come si fa ogni giorno, si chiamassero quelli, i quali si trovano presso le provincie in missione. Non altro si domanda. In quanto poi alle promozioni si domanda ancora che, quando viene il turno di qualcheduno che si trova nelle provincie, restasse a spese della provincia finchè serve la provincia, e, quando è richiamato dal Governo, tornasse a spese del Governo col nuovo grado acquistato. Quindi io insisto perchè questa petizione

sia mandata al Ministero, il quale, studiando bene questa petizione e la legge, potrà poi interpretare la legge stessa, che è bastantemente chiara, in favore di questi signori, perchè nessun articolo ha detto che non avevano più diritto verso il Governo; ovvero proporre una nuova legge che spieghi quell'articolo.

Molte voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata, quindi approvata.)

Furono trasmesse al banco della Presidenza due proposte. L'una del deputato Pissavini è così concepita:

« La Camera, rinviando la risoluzione della questione quando vi sarà un ministro titolare, passa all'ordine del giorno. »

L'altra del deputato Abignente è così redatta:

« Il sottoscritto, considerando che ad una conclusione ragionevole sulla petizione Ravillon non si possa venire senza un'interpretazione autentica dell'articolo 368 della legge del 1865; considerando che, nelle condizioni provvisorie dell'attuale Ministero, sarebbe sconveniente si discutesse per siffatta interpretazione, propone la sospensiva. »

Osservo che l'onorevole ministro aveva, fino da ieri, proposta la sospensiva sulla deliberazione; dunque sono tre proposte che concordano.

MICHELINI. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno fu proposto, mi pare, dall'onorevole Valerio, al quale si è associato anche l'onorevole Avitabile; però sulle altre deliberazioni ha sempre la precedenza la mozione sospensiva.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, perchè gli si era riservata la parola dopo la chiusura.

VALERIO. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valerio.

VALERIO. Io non intendo oppormi a che il relatore parli nell'attuale circostanza; ma intendo oppormi a quell'interpretazione colla quale si vorrebbe che, quando la discussione è chiusa, sia riservata la parola al relatore. A me pare che, quando la discussione è chiusa, a nessuno debbe più permettersi di parlare.

Ciò malgrado, io sono disposto nell'attuale circostanza a votare colla Camera, quando lo voglia, e permettere la parola al relatore; mi oppongo però a che si adotti come consuetudine, come regolamentaria questa riserva, la quale non può avere luogo.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Valerio, io aveva già avvertito che dava facoltà di parlare al relatore perchè gli era stata riservata, e non feci cenno del regolamento. Rammenterò benissimo la Camera che ieri, al chiudersi della discussione e della seduta, è stata fatta questa riserva, e sa del pari che tale è la consuetudine; laonde io credo che egli non vorrà insi-

stere, e nemmeno la Camera opporsi a che il relatore faccia qualche osservazione.

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, non mi sembra più il caso...

VALERIO. Ho già detto che...

DI SANDONATO, relatore. Ma perdoni, onorevole Valerio, mi lasci parlare; non parmi che ella possa con una sua mozione distruggere le consuetudini della Camera...

VALERIO. Mi perdoni, onorevole signor relatore, io non ho domandato a lei, ma al signor presidente la facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valerio.

VALERIO. Onorevole presidente, io non intendo d'insistere per ciò che riguarda il caso attuale, l'ho dichiarato anche prima; e sono disposto a votare ed a lasciare che si faccia una eccezione; intendo soltanto, tutte le volte che ne verrà il caso, di oppormi a che passi in consuetudine una cosa così contraria alla logica parlamentare, come è questa, che cioè, quando è votata la chiusura, se non sia votata con condizione, si possa intendere riservata la parola a chiunque.

Con ciò, ho detto e ripeto, non intendo certamente fare un appunto al presidente, e non intendo di oppormi a che questa volta parli l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Io trovo giuste le sue osservazioni e non ammetto nemmeno la consuetudine come un vincolo. Ora, però, per le ragioni che ho detto, debbo accordare la parola all'onorevole relatore.

DI SAN DONATO, relatore. Ringrazio l'onorevole Valerio del permesso che vuol concedermi di parlare, ma confesso francamente che non ne abuserò di molto e che sarò invece brevissimo. Del resto, se l'onorevole Valerio non mi avesse interrotto due volte di seguito, avrebbe benissimo inteso che io aveva domandata la parola per fare una dichiarazione a nome della maggioranza della Commissione, e, per quanto la Commissione stessa mi avesse anche dato l'incarico di rispondere analogamente alle nuove teorie messe innanzi dall'onorevole Avitabile, il quale ha creduto di spiegare la legge a modo suo (spiegazione a cui nè l'intelligenza mia, che per altro è poca cosa, nè quella della intera Commissione, può coscienziosamente acconciarsi senza sconoscere la giustizia e la equità rappresentate nella petizione che ho avuto l'onore di riferire); pur tuttavolta, vedendo l'impazienza della Camera, e dubitando che, spostata, come si è fatto, la questione, potrebbe prendersi una decisione la quale verrebbe a colpire dei diritti sacrosanti (e qui non intendo parlare solamente dell'egregio cavaliere Ravillon, pur convenendo dei meriti squisiti di quest'onesto ed intelligente funzionario, ma per una questione di principio, per una questione di giustizia, la quale oggi si verrebbe a manomettere), e perchè nel contempo si verrebbero a riconoscere due cose ingiuste: quella di stabilire per incidente in ogni provincia il dovere

di ritenere ancora l'intero corpo degli ingegneri, e quella di aver abbandonato una classe di onesti ingegneri per... Mi trattengo dal dirlo per non essere chiamato all'ordine dall'onorevole presidente.

E così dopo tale digressione io dovevo dichiarare, a nome della Giunta, che essa, perchè non sia pregiudicata questa questione, e perchè essa potrebbe venire meglio discussa e con maggior profitto, mi perdoni l'onorevole Mordini, quando un ministro titolare sarà al posto del dimissionario Mordini, il quale potrà ragionevolmente prendere impegno di studiarla almeno, la maggioranza della Commissione, per questo fine, non ha alcuna difficoltà di accettare per oggi la proposta sospensiva.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva su questa petizione.

(La Camera ammette la mozione sospensiva.)

Petizione di diversi municipi per l'esenzione delle Opere pie dalle tasse di ricchezza mobile e di successione.

MELCHIORRE, relatore. Riferisco alla Camera intorno alle petizioni segnate coi numeri 12,234, 12,241, 12,243, 12,248, 12,251, 12,252, 12,257, 12,261, 12,264, 12,270, 12,272, 12,276, 12,278, 12,282, 12,286, 12,288, 12,293, 12,297, 12,302, 12,307, 12,309, 12,315, 12,324, 12,326, 12,328, 12,335, 12,338, 12,340, 12,349. Le congregazioni di carità dei comuni di Valenza, Tropea, Muro Lucano, Manduria, Mileto, Vignale, Pinerolo, Spezia, Comiso, Lucera, Recanati, Zogno, Levanto, Oristano, Minervino-Murge, Reggio-Calabria, Oleggio, Poggio Mirteto, Lanciano, Gorgonzola, Mistretta, Nola, Cosenza, Terni, Comacchio, Savona, Cremona, Calatafimi, Montegiorgio, Castiglione delle Stiviere, Pavia, Sala Consilina, Massa Carrara, Clusone, Borghetto-Lodigiano, Rapallo, Genova, Casalmaggiore, Monteleone, Faenza, Alessandria, Lanzo Torinese, Reggio, Triggiano, Saltara, Castellammare di Stabia, Sorrento, Chieti, Acqui e Verolanuova domandano che nella formazione della nuova legge sulle tasse della ricchezza mobile e di successione vengano dichiarate esenti le Opere pie dal pagamento delle medesime, per le considerazioni che questi istituti avendo il loro fondamento nella pubblica carità, desse vengano a distruggere buona parte del pane del povero ed impediscono di lenire i dolori degli infelici indigenti, e contribuiscono altresì ad affievolire nell'animo dei privati benefattori la volontà di fare pie largizioni ai pubblici istituti di beneficenza.

Le petizioni delle quali vi ho fatto cenno sono quasi identiche tutte. Ne leggerò una (quella della congregazione di carità di Lanciano) perchè la Camera sia in grado di valutare le ragioni alle quali si appoggiano:

« La Congregazione,

« Per il bene ed interesse collettivo delle Opere pie:

« Considerando che le dette tasse di successione, di

ricchezza mobile ed altrettali riescono gravissime ad istituti che hanno ogni lor fondamento nella carità cittadina pubblica e privata;

« Considerando che tali tasse detraggono molta parte del pane del povero, e contribuiscono ad affievolire nell'animo dei privati benefattori la volontà di far pie largizioni a' pubblici istituti di beneficenza;

« Considerando che le Opere pie, ond'è tanto doviziosa l'Italia, e che attestano della sua antica civiltà e delle fonti inesaurite della pubblica beneficenza, devono essere riguardate con benevolenza e con favore dal Governo libero e nazionale;

« Considerando che al Governo italiano ed alla sua nazionale Rappresentanza deve stare grandemente a cuore che tutte le Opere pie nelle varie parti d'Italia sieno spinte al loro maggiore incremento e prosperità, e sollevate dalla posizione deplorabile in cui molta parte di tali istituzioni sono cadute, e per mancanza di mezzi, e per l'esorbitante aumento della miseria e della indigenza;

« Considerando che, con le gravose tasse di successione e di ricchezza mobile, a gran parte delle Opere pie vien sottratto ciò che è urgentemente necessario ad asciugare le lagrime degl'infelici e lenire i dolori della indigenza,

« A voti unanimi delibera

« Di far calda petizione al Parlamento onde nella legge delle tasse di successione e di ricchezza mobile sia fatta esenzione a favore delle Opere pie. »

Come vi ho, o signori, accennato, quasi tutte le petizioni segnate coi numeri or ora indicati sono identiche a quella che vi ho letta; tutte quante le congreghe di carità concordano nel chiedere la esenzione dalla tassa di successione o di manomorta e dalla imposta della ricchezza mobile, e ne assegnano i motivi che sono stati da me notati e sottoposti alla vostra penetrazione.

La Giunta delle petizioni considerò che nella legge 21 aprile 1862 tutti gli istituti di beneficenza furono gravati dalla tassa del 4 per cento, e che non si fece eccezione che a favore delle società di commercio e di industria e anche degli asili infantili.

In quanto alla imposta di ricchezza mobile, vi furono ancora alcune eccezioni nella legge 14 luglio 1868, e precisamente negli articoli 7 e 8, in favore delle società di mutuo soccorso, escludendosi i redditi appartenenti agli istituti di carità e di beneficenza.

In vista di queste considerazioni, e guardate l'una e l'altra legge a cui ne richiamava di necessità l'esame delle petizioni inoltrate dalle congreghe di carità, la Commissione vide che non era del suo compito il proporre al Parlamento la esenzione invocata dalle medesime, ovvero di aggiungere una eccezione alle eccezioni già fatte nelle due leggi or ora ricordate.

La Giunta ritenne che il voto e le preghiere delle congreghe di carità sieno legittime, e come tali, meri-

tevoli di essere accolte. Essa si augura che presto un progetto di legge di riordinamento delle imposte del regno offra alla Camera l'occasione di tenerne conto; ed in vista di ciò non ha creduto di proporre all'approvazione vostra che l'invio di tutte queste petizioni agli archivi, perchè, quando sarà giunto il momento opportuno, di questi voti delle congreghe di carità sia fatta quella estimazione che loro si conviene, e per lo scopo cui mirano e per le buone e valide ragioni che appoggiano le istanze loro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerzoni, che si era fatto iscrivere.

GUERZONI. Se io potessi sperare che petizioni inviate agli archivi per proposta del relatore della Commissione potessero trovare in un giorno non lontano una mano amica che le venisse a sottrarre dalla polvere degli scaffali, io non mi opporrei alle sue conclusioni, ed accetterei questa specie di proposta sospensiva, nella quale si risolve in sostanza l'invio agli archivi, tenuto anche conto delle gravissime condizioni delle finanze e dello stato di crisi, e starei per dire di paralisì, in cui si trova il Governo italiano.

Ma nè le buone intenzioni della Commissione nè le promesse del Governo impediranno che queste petizioni restino in perpetuo sepolte nell'oblio, al quale, sotto forma d'invio, sarebbero condannate.

Io credo che le congregazioni di carità chiedano troppo. Esse non possono certo pretendere all'immunità assoluta; non potevano certamente dimenticare che non è questo il momento per pretendere esenzioni da imposte. Ma anche le condizioni di codeste congregazioni sono gravissime, e sono degne di molta considerazione; le tasse che le sopraccaricano, le quali in ultima analisi colpiscono la sostanza del povero, dell'orfano, degli ospedali, delle scuole, rendono quasi impossibile l'esercizio della missione di carità e di beneficenza che le stesse Opere pie hanno assunto.

Inoltre le congregazioni di carità, ed è un fatto singolare sul quale richiamo l'attenzione del Governo, vanno continuamente convertendo in titoli di rendita pubblica i loro patrimoni, e, mentre da un lato esse pagano la tassa sulla rendita sotto la forma di ritenuta, vengono a pagare anche la tassa di manomorta prelevata sull'intero patrimonio, vengono cioè ad essere colpite due volte nello stesso cespite d'imposta.

Ma non si tratta soltanto delle congregazioni di carità; la questione si estende ed abbraccia anche quelle altre associazioni di previdenza, di lavoro, che sono, a parer mio, incontestabilmente le più utili.

Questa questione riguarda poi quasi tutte le associazioni di mutuo soccorso, le quali pure hanno uno scopo di beneficenza, e sono colpite dalla tassa di manomorta e dalla tassa di ricchezza mobile, mentre non producono alcun valore, mentre non danno alcun interesse, mentre non creano alcun nuovo ente economico.

Noi non abbiamo, come l'hanno l'Inghilterra e il Belgio, una legislazione uniforme che regoli la materia di queste nuove associazioni che vanno sorgendo nel paese. Esse sono come eslegi, non le contempla il Codice di commercio, le altre leggi le hanno finora obliate, ma tuttavia la tassa le raggiunge sempre.

Io, se non sono male informato, credo aver inteso che il signor ministro d'agricoltura e commercio, con quella solerzia che egli ha posto nell'amministrazione del suo dicastero, si è preoccupato di questa grave questione; ma io sono certo che, dal momento che egli affronterà l'insieme della questione legislativa su questa materia, si sarà pur trovato di fronte all'altra che vi è inclusa. Egli non potrà a meno di considerare se e fino a qual punto queste associazioni debbono essere assoggettate al diritto comune in fatto d'imposte, o se si possa stabilire per esse una speciale scala d'imposte, o se finalmente non potessero essere in alcuni casi, come lo sono in Inghilterra, esonerate interamente. Per tutto questo mi è sembrato che l'invio agli archivi proposto dal relatore fosse un poco crudo, e che si possa, senza pregiudicare la questione, proporre l'invio al Governo, perchè esso studi il grave problema e presenti le sue proposte.

Non sono certo partigiano della carità legale, non sono della scuola che vuole che lo Stato si trasformi in istituto di beneficenza; ma è anche certo che lo Stato ha dei doveri verso queste istituzioni le quali provvedono ai bisogni delle classi più sofferenti, rappresentano il risparmio ed il lavoro, e posseggono forse il segreto della soluzione del moderno problema sociale. Perciò mi sembra che lo studio d'untale quesito sia degno del Governo, e che la Camera possa senza pericolo alcuno promuoverlo e richiederlo.

BRUNO. Io ho domandata la parola, sorpreso che l'onorevole Melchiorre facesse, con un discorso interessante, una conclusione che condusse ad un risultato ben diverso da quello che egli forse proponevasi. Difatti l'invio agli archivi, senza colpa dell'onorevole Melchiorre, significa un bel seppellimento degli atti, che pure egli vuol tutelare; sicchè di cuore mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Guerzoni e per avanzare la quale chiesi la parola, cioè di inviare questa petizione al Ministero, perchè nello stato attuale è impossibile il prendersi una risoluzione dalla Camera, ed il prolungare di soverchio la discussione, porterebbe a discorsi, bellissimi certamente, ma privi completamente di pratico risultato.

D'altra parte mi sembra indispensabile che la questione sia maturamente studiata dal Ministero, per vedere cosa possa concedersi ai vari stabilimenti che sono sotto l'amministrazione delle congregazioni di carità, delle quali veramente taluna, sebbene priva di risorse, è costretta sottrarre per le tasse, che pur deve pagare, i benefizi che sono rivolti a creature umane bi-

sognose della cittadina carità, e ciò perchè con scarso patrimonio non possono sempre compiere la propria missione, e pagare gli aggravii che la legge loro impone. Io, signori, costretto a dover seguire nell'amministrazione comunale le fasi di queste congregazioni di carità, ho potuto valutare le difficoltà gravissime in cui si trovano ad ogni passo, ed è perciò che debbo invocare, come fece l'onorevole Guerzoni, l'invio di questa petizione al Ministero con raccomandazione della Camera, perchè, ripeto, studiando forse il massimo od il minimo che debba assegnarsi per esentarle dalla tassa lamentata, venga tra non molto a proporre alla Camera quelle conclusioni che saranno conformi alla giustizia ed ai desiderii delle congregazioni di carità.

MINGHETTI, *ministro per l'agricoltura e commercio.* Mi duole di dover cominciare dal dire che io non posso accettare le conclusioni dei due onorevoli preopinanti, imperocchè a me sembra che l'invio al ministro, in questa occasione, secondo il significato che ordinariamente a questa forma si attribuisce, equivarrebbe ad un giudizio favorevole dato sull'esenzione dalla tassa di successione e di ricchezza mobile da accordarsi alle Opere pie di che si tratta.

Ora, l'accettare anche in principio un'esenzione di tassa, non sarebbe, secondo il mio concetto, conveniente nè opportuno in questi momenti.

Per conseguenza, preferisco il concetto della Commissione, cioè che queste petizioni siano mandate agli archivi.

Ma si dirà: dunque non vi ha nulla da fare nè da studiare in questa materia? La questione non merita forse che il Governo se ne preoccupi? Ben disse l'onorevole Guerzoni testè: sebbene la domanda venga da certe speciali Opere pie, pure il concetto si estende molto più largamente; esso può abbracciare tutti quegli istituti di previdenza e di mutuo soccorso che sono una delle manifestazioni più belle della moderna civiltà, nè solamente per quanto riguarda le tasse a cui sono soggette, ma in generale le regole che debbono governarle.

In quanto a me, o signori, ho sempre creduto che quelle questioni che comunemente sono dette sociali debbono essere meditate dagli uomini di scienza e dagli uomini di Governo. Dirò di più: esse mi sembrano in questo momento in tutti i paesi civili sopra-stare alle questioni politiche.

Perciò, fin dal primo momento che ebbi l'onore di reggere il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, ebbi in pensiero di formare una Commissione composta di uomini esperti nelle materie economiche, la quale prendesse a considerare tutte le questioni che si attengono e che possono dar luogo a provvedimenti legislativi. L'Inghilterra ci ha di lunga mano preceduti in questa via, ed ha con una serie di leggi provveduto non solo a dare la personalità civile agli istituti di

previdenza e di mutuo soccorso, ma ne ha regolati i modi di azione, esonerandoli pur anche in parte di alcune tasse che colpiscono gli altri enti morali.

Pertanto la questione che al presente si discute è una di quelle che possono essere sottoposte alla Commissione che io immaginava, sebbene ve ne siano moltissime altre di maggiore rilievo.

Se non che al mio disegno, quando era sul punto di attuarsi, si frappose un ostacolo. Il ministro di grazia e giustizia nominò una Commissione per la riforma del Codice commerciale. A me parve allora di sostare, non volendo in alcun modo usurpare il compito di questa Commissione. Era possibile che, trovandosi incaricata della riforma del Codice commerciale, estendesse ancora le sue indagini e proponesse alcuni articoli intorno alla materia degli istituti di previdenza e di mutuo soccorso. Mi rivolsi dunque ad essa, chiedendo se intendeva occuparsene. Ma, poichè alcuni giorni fa ho ricevuto i verbali della sua adunanza, dai quali risulta che non crede doversi occupare di istituti di previdenza o di mutuo soccorso o società cooperative, così io allora diedi libero corso alla mia proposta e sottoposi alla firma di S. M. il decreto che costituiva la Commissione sugli istituti di previdenza e sul lavoro.

Questa Commissione, la formazione della quale mi è grato di avere annunziata, in questi ultimi momenti, alla Camera, sebbene, come accennai, fosse uno dei primi pensieri al mio entrare al Ministero, questa Commissione, dico, fra le molte questioni che dovrà dibattere, potrà eziandio considerare quelle di che trattano le odierne petizioni, e di questa guisa il concetto degli onorevoli preopinanti verrà adempiuto, ma la Camera, io spero, non pronunzierà un giudizio il quale possa fin d'ora mostrarsi favorevole ad esentare dalla tassa qualsiasi corpo morale.

BRUNO. Domando la parola.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Non posso accettare, lo ripeto, l'invio della petizione al Ministero in questo momento, nè per la cosa in se stessa, attesa la situazione delle finanze, nè per l'opportunità, attese le condizioni in cui il Ministero si trova.

GUERZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Corte ha facoltà di parlare.

CORTE. A me rincresce di non potermi associare nè alle conclusioni della Commissione nè alle cose dette dagli onorevoli preopinanti.

Io proporrei su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice. E mi permetterò di dirne brevemente il perchè.

È inutile entrare ora in una digressione per vedere se le opere pie e le congregazioni di carità sieno cose buone o cattive. Ma vi è una questione semplice da esaminare, ed è quella della tassazione.

Io credo che il Governo, l'ente *Stato*, sia una società

di assicurazione, in cui ogni individuo deve contribuire, in proporzione della sua proprietà per ottenere il vantaggio di vederla assicurata.

Ora io non vedo perchè si debba fare una distinzione in favore delle Opere pie. Io credo che non vi debbano essere privilegi nè in favore dei ricchi nè in quello dei poveri; io credo che, se allo Stato occorre una certa determinata somma, e intanto alcuni enti sieno dispensati dal concorrere a pagare, questa quota cadrà sugli altri; per cui noi verremmo ad avere una classe di poveri, cui spetterà il diritto di vedersi tutte le cose sue pagate dagli altri. Ora siccome la definizione di questa parola *povero* non mi pare così facile a darsi, io credo che è molto meglio lasciare le cose come sono; che cioè le opere pie e tutti gli altri corpi di quella natura, quando fanno un'eredità, paghino il loro diritto di successione come gli altri; quando godono di un reddito di ricchezza mobile, paghino la loro quota in proporzione, e che non si accordino favori a nessuno.

Io credo che lo stesso articolo dello Statuto dice abbastanza chiaro che ognuno deve pagare in proporzione di quello che ha. Ora siccome non è il povero che paga, ma è un ente che rappresenta un'istituzione, la quale dispone poi della parte netta del suo reddito nel modo che sarà stato indicato dalla volontà del testatore, a me pare evidente che questo ente, detto congregazione di carità, opera pia o quello che volete, avendo un capitale che gli rende, e questo capitale essendogli assicurato, ed avendo la stessa garanzia che lo Stato dà ai capitali che sono posseduti dai privati, debba pagare alla pari di tutti gli altri. Per cui, siccome io temerei moltissimo che noi entrassimo in questa strada, chè un passo dopo l'altro saremmo tratti a conseguenze che nessuno di voi vorrebbe, così io sono di avviso che il miglior modo di risolvere una tale questione sia quello di adottare l'ordine del giorno puro e semplice. A parer mio, il deposito di questa petizione negli archivi sembrerebbe un volerla quasi prendere in considerazione, e la trasmissione al Ministero sarebbe come il manifestare l'intenzione, per parte della Camera, di dispensare questi enti dal pagamento della tassa. Epperchè ad alcuna di queste due proposte io non posso acconsentire.

Per queste ragioni, io chieggo che si voti per l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvagnoli.

MICHELINI. Io aveva chiesto di parlare...

PRESIDENTE. Scusi. Ella aveva chiesto la parola, ma siccome la cedette poi al deputato Corte, ne viene che, avendo l'onorevole Salvagnoli chiesto di parlare prima del deputato Corte, debbo ora accordargli la parola.

SALVAGNOLI. Io volevo soltanto dire alcune poche parole per appoggiare la proposta dell'onorevole Guerzoni; non posso dividere nè l'opinione del ministro nè

quella del deputato Corte; credo che qui non si possano paragonare questi enti morali, queste opere pie a tutti gli altri possidenti, a tutti quelli i quali devono pagare perchè godono della tutela dello Stato; togliendo a questi enti morali, destinati alla beneficenza ed al soccorso, una parte delle loro rendite, veniamo a diminuire i mezzi di soccorso per i poveri, veniamo a mettere un'imposta a carico dei miserabili infermi, a carico degli orfani, a carico delle scuole. La necessità degli istituti di beneficenza, nello stato presente della società, non credo possa negarsi da alcuno; ora il mettere delle imposte così gravi su questi istituti toglie in parte il mezzo di soccorrere i poveri.

È vero che la tassa di manomorta sta in luogo del passaggio dei beni da un possidente all'altro; ma conviene osservare che noi abbiamo obbligato le opere pie a investire la maggior parte del loro patrimonio in rendita sullo Stato, e pagano per questa rendita l'otto per cento; quindi si prende una nuova imposta sulla rendita stessa detta di manomorta. Io credo vi sia necessità di rivedere la legislazione su questo proposito; non credo che convenga esentare assolutamente questi istituti da ogni tassa, ma sibbene diminuire quelle le quali sono eccessive, e per me, che desidero ed amo di vedere soccorrere il popolo, non colle parole ma con i fatti, domando che si deliberi l'invio della petizione al Ministero perchè studii questo argomento.

MICHELINI. Sopra la petizione di cui si tratta furono proposte tre risoluzioni: l'onorevole Corte proponeva testè l'ordine del giorno; il relatore a nome della Commissione proponeva l'invio agli archivi; due o forse tre altri deputati proponevano l'invio al Ministero.

Prima di tutto, secondo che mi pare opportuno, è necessario, per emettere un voto coscienzioso, farsi un esatto concetto della significazione di queste tre proposte.

L'ordine del giorno significherebbe che i petenti non hanno ragione e che noi non ci occupiamo nè punto nè poco della petizione.

L'invio agli archivi della Camera significherebbe che noi troviamo qualche cosa di buono nella petizione; che un po' di ragione possono avere i petenti, e che la Camera occuperassene quando verrà il tempo opportuno, cioè quando si tratterà di riformare la legge che i petenti non vorrebbero fosse loro applicata. Allora la Camera ricorrerà agli archivi per esaminare se sia giusto e conveniente di riformare la legge secondo che vogliono i petenti, e pronuncierà la sua sentenza.

Finalmente l'invio al Ministero significherebbe che la Camera prende sin d'ora in considerazione la petizione, ed incarica il ministro di presentare al Parlamento la modificazione alla legge attuale richiesta dai petenti.

Ebbene, siccome io credo che la Camera non debba, nè ora nè poi, occuparsi della petizione, perchè i pe-

tenti non hanno ragione, così, respingendo le altre due proposte, voterò per l'ordine del giorno.

Io disapprovo, altamente condanno la gravezza delle imposizioni che sono e saranno ognor più la rovina d'Italia. Pronto a votare economie, non voterò più imposizioni.

Ma le imposizioni devono essere pagate da tutti in proporzione dei loro averi. Questo è richiesto dallo Statuto; questo è richiesto dalla sana economia politica. Che cosa sono le contribuzioni se non un premio che si dà al Governo per la tutela che egli esercita sulle persone e sulle sostanze? Le contribuzioni sono un debito, come qualunque altro; ora i patrimoni non sono tali, *nisi deducto aere alieno*.

L'esentare i poveri dal pagamento dell'imposta è un avviamento alla progressività di essa. Ora, l'imposta progressiva ed il diritto al lavoro, cioè il diritto di farsi dar lavoro dal Governo quando uno non ne ha o non vuole averne, sono le principali pretese dei socialisti.

Ebbene, quel poco di economia che so, non mi permette di sottoscrivere alle teorie dei socialisti, e finchè siederò in questo recinto, mi opporrò a provvedimenti che accennino a socialismo.

Il mio liberalismo va sino agli ultimi confini; non rifuggo da veruna istituzione democratica; ma mi fermo ai limiti del socialismo, il quale è comunismo palliato, incamminamento ad esso.

Ma lasciamo per ora le considerazioni economiche. Permettetemi che ve ne presenti una politica, la quale io credo essere di gran peso, e che spero lo sarà pure per voi.

Noi non sappiamo, non possiamo sapere quale sarà l'avvenire economico, politico e sociale d'Italia: parlo di un avvenire che potrebbe essere non molto lontano. Noi non sappiamo quale sarà lo scioglimento dell'attuale questione finanziaria, la quale, uno scioglimento deve per certo avere; non sappiamo quali istituzioni politiche ci reggeranno da qui a dieci, quindici anni; non sappiamo soprattutto quale parte prenderà il socialismo alle cose politiche italiane.

Quanto a me, di una cosa credo di essere certo, e vorrei lo foste anche voi, od almeno vi pensaste seriamente, ed è che, ove la libertà fosse obbligata a fare alleanza col socialismo, essa si suiciderebbe. L'Italia cesserebbe dall'essere libera e cadrebbe sotto il dispotismo.

Questo è accaduto alla rivoluzione del 1848 in Francia. Tale solenne e recente esempio mi dispensa dall'allegarne altri e dall'addurre ulteriori dimostrazioni.

Gioviamoci di quel terribile esempio, facciamone il nostro pro, non cadiamo negli stessi errori. Se istituzioni più democratiche del monarcato costituzionale non possono attecchire in Europa, e non lo potranno

per lungo tempo, si è principalmente per lo spavento che esse incutono per la probabile o possibile loro alleanza col socialismo.

Noi pertanto stiamo in guardia contro quest'alleanza, acciò possiamo salvare la libertà sotto le forme che si crederanno più opportune, anzi dare ad essa sempre maggiore esplicamento.

Nè approvo, nè disapprovo il signor ministro di avere nominato una Commissione incaricata di studiare le questioni sociali da lui accennate. Dico solo che ove essa od il ministro volessero estendere l'esame alla petizione di cui ci occupiamo, potrebbero farlo. Non è perciò necessario l'intervento della Camera, il quale avrebbe diverso significato, come diceva da principio.

Spero che la Camera approverà l'ordine del giorno proposto dal deputato Corte, e che io appoggio quanto so e posso.

BRUNO. Non credeva mai che questa petizione potesse sollevare lo spavento del deputato Michellini, in modo da fargli temere lo spettro del socialismo entrare in questa Camera per le considerazioni svolte da me e dall'onorevole Guerzoni a proposito di questa petizione, ma si rassicuri l'onorevole Michellini: sono ben lontano di essere socialista, e tuttavolta sono ben forte a sostenere la convenienza che queste domande siano, non accettate integralmente, o signori, ma semplicemente studiate in quella parte di vero che esse contengono.

Con questo esplicito proposito sono ben lieto di ritirare la prima proposta e di votare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, con la dichiarazione dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, perchè così si raggiunge il doppio intento della Commissione e quello proposto che desideravamo con l'onorevole Guerzoni.

O signori, se sono in dovere di limitare la presente discussione, non entrerà a combattere tutte le osservazioni che ci vennero presentate in contrario; non posso però astenermi dal fare una sola, ma gravissima considerazione.

I corpi morali dei quali parliamo vivono della carità cittadina delle provincie e dei comuni, quindi non possono sostenere taluni obblighi che sono importantissimi nell'interesse della società e della stessa proprietà. Se, per esempio, di queste opere pie, incaricate di tutelare la vita e l'educazione di coloro i quali sono privi di padre e di madre, voi, signori, menomate la forza, sottraendone i mezzi di beneficenza, fate un danno reale alla civiltà, siete in contraddizione, da che ogni giorno venite a predicare la convenienza di educare il popolo e di istruirlo.

Signori, il denaro bisogna farlo entrare per la porta per utilizzarlo, e non farlo entrare per la porta e uscire dalla finestra.

Quando caricate l'opera pia, e ne stremate le ri-

sorse, costringete all'abbruttimento, ovvero imponete nuovi soccorsi al cittadino, al comune e alla provincia; e quando il vostro rigorismo di oggi si traduca in pagamento di domani, salvo nuovi aggravii di spese per la forma, io non so invero il profitto che ne ricava il contribuente, costretto a pagare domani come imposte comunali e provinciali, sussidi a stabilimenti che reclamano ora il nostro appoggio e che volentieri sono disposto accordare loro perchè, principalmente nei piccoli comuni, alcune di queste istituzioni eminentemente benemerite, per la tenuità, badino, dei loro averi, non possono completamente corrispondere allo scopo cui sono destinate.

Ora, o signori, noi non diciamo: accettate puramente e semplicemente queste petizioni. Noi vi domandiamo che le accettiate, onde studiarle per quella parte di vero che possono contenere; conseguentemente io ripeto da parte mia, salvo all'onorevole Guerzoni di fare una dichiarazione, che accetto l'ordine del giorno della Commissione, ben inteso colla dichiarazione che ha fatto l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

GUERZONI. Io voleva rispondere una parola sola al deputato Corte, che mi duole non vedere presente. In verità si direbbe che il vecchio amore del deputato Corte per l'Inghilterra l'abbia tutto ad un tratto abbandonato: egli ha tradito la sua antica amante; se egli avesse voluto rammentarsi ancora dell'Inghilterra, essa gli avrebbe offerto l'esempio di una esonerazione di tasse per quasi tutti gli istituti di simil genere; essa gli avrebbe offerto persino l'esempio di una tassa a favore dei poveri.

L'onorevole Corte ha parlato di privilegi, è una parola che quando è giusta sorprende, ed anche quando non lo è, fa il suo effetto; ma in economia politica non ci sono principii assoluti; noi stessi lo vediamo osservando le nostre leggi d'imposta le quali abbondano di esenzioni a favore specialmente dei poveri, di coloro che sono giudicati indigenti, di coloro che si credono non costituire un ente imponibile. Ora, chi mai potrebbe dire che il patrimonio delle congregazioni di carità, delle opere pie, non sia patrimonio dei poveri, e che come tale non possa essere protetto da quel principio generale che informa tutte le nostre leggi d'imposta? Ma io non posso addentrarmi nella discussione di questa gravissima questione; non sarebbe nè il tempo, nè il luogo. Io aveva circondato di tali riserve la mia proposta, aveva talmente tenuto conto delle ragioni d'opportunità, delle condizioni speciali in cui si trova l'erario nazionale, dello stato di crisi in cui si trova il Governo, che io non credeva che la mia proposta potesse avere quel significato così assoluto d'impegnare il Governo e d'impegnare la Camera.

Tuttavia, dopo le dichiarazioni amplissime fatte dal signor ministro d'agricoltura e commercio, dopo il lieto annunzio che egli ci ha dato di aver promossa la

istituzione di una Commissione che si occupi di questa grave materia, io ritiro la mia proposta e mi associo a quella della Commissione per l'invio di dette petizioni agli archivi.

MELCHIORRE, relatore. Il relatore della Giunta delle petizioni, per sostenere le sue conclusioni, non vi farà un sermone.

Sarebbe lusingato di seguire le lezioni economico-industriali dell'onorevole Michelini, imperocchè ha per l'onorando Michelini simpatia e rispetto. Non si è lasciato sedurre dai voli pindarici a cui lo invitava l'onorevole Guerzoni, nè dalle affettuose ed umili raccomandazioni dell'onorevole Salvagnoli.

La Commissione, quando esaminò queste petizioni, sentì prepotente il voto del suo cuore, ma temette che il cuore non soverchiasse la ragione, avvertì la necessità dello studio, la gravità del problema e la santità dello scopo cui si mira, e crede che non si possa raggiungere, se non inviandole agli archivi; imperocchè nutre fiducia che non sarà lontano il giorno in cui il riordinamento delle imposte, dovrà essere tema di viva discussione innanzi alla Camera, ed allora i voti, i lamenti, le preghiere degli istituti di carità e di beneficenza potranno essere dalla saviezza vostra considerati, ed io sono sicuro che saranno ancora soddisfatti.

Per ora la Giunta ripete, per mio mezzo, che vi piaccia accogliere la conclusione per l'invio agli archivi.

MICHELINI. Io comincerò col dire all'onorevole relatore che non intendo punto nè poco di dare lezioni di economia politica e industriale. Ma non posso nascondere il mio stupore che l'egregio amico mio, cui altamente stimo, mi faccia questo rimprovero, volgendolo a dileggio...

MELCHIORRE, relatore. Mai no!

MICHELINI. Lasciamo queste spiritose invenzioni ai prezzolati giornalisti nostri avversari, i quali travisano le nostre intenzioni, anzi i nostri discorsi, e ci fanno dire cose che sono lontane dall'animo nostro.

Io non voglio dar lezione di economia politica a nessuno; e sono lieto di sapere esserne persuaso il mio amico Melchiorre.

Quanto io diceva partiva (*Con forza*), per Dio! da intima convinzione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. A me non pare che si proponga qui di trasmettere le petizioni a nessuna Commissione. Si tratta di mandarle agli archivi. Quando si è trattato di rinviarle al Ministero, io sono stato il primo a dichiarare che non avrei accettato l'invio, perchè implicava un giudizio favorevole alle medesime. Nello stato delle cose, ove non si creda di passare all'ordine del giorno, mi sembra che la proposta della Commissione non possa incontrare serie difficoltà.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Sì, sì. Debbo ricordare alla Camera che su queste 29 petizioni delle congregazioni di carità, v'hanno tre proposte: una è della Commissione per l'invio agli archivi; l'altra è stata fatta dall'onorevole Guerzoni, il quale poi l'ha ritirata; ma mi pare che è stata ripresa dall'onorevole Bruno.

BRUNO. L'ho ritirata.

PRESIDENTE. E l'onorevole Salvagnoli insiste?

SALVAGNOLI. No.

PRESIDENTE. In tal caso, l'invio al ministro delle finanze è ritirato dai proponenti. Resta dunque l'invio agli archivi, e la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice fatta dal deputato Corte e appoggiata dal deputato Michelini. Siccome codesta ultima proposta deve avere la precedenza, la metto ai voti.

(Dopo ripetuta prova e controprova è adottata.)

Voci. Il seguito a lunedì.

PRESIDENTE. Annuncio alla Camera che l'onorevole ministro dell'interno mi ha fatto avvertire che non ha potuto intervenire oggi per dare risposta all'interrogazione dell'onorevole deputato La Porta, avendo dovuto partire improvvisamente per Pisa, per la piena dell'Arno minacciosissima di gravi disastri. (*Movimento a sinistra*)

Il seguito della discussione è rinviato a lunedì.

La seduta è levata alle ore 5 e 15 minuti.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

- 1° Svolgimento della proposta del deputato Leardi per la nomina di una Commissione incaricata di studiare e proporre i necessari provvedimenti finanziari;
- 2° Relazione di petizioni.